



RLS NEWS



BOLLETTINO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA UIL DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOSTENIBILITÀ UIL –
a cura di Susanna Costa dell'UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO - IMPAGINAZIONE E INVIO: Roberto Calzolari

Anno VII 2019 Dicembre n.85

DOCUMENTAZIONE

PUBBLICAZIONI

**LEGISLAZIONE
ACCORDI**

**APPROFONDENDO
EVENTI**

UIL ITAL SERVIZI

COLLABORIAMO

AMBIENTE

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI

**come ricevere
INFORMAZIONI
sui SERVIZI UIL**



PER SCARICARE

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SERGIO MATTARELLA, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEDICATA ALLE DISABILITÀ:

“Gli incidenti sul lavoro - ha affermato Mattarella - quando non provocano vittime, accrescono il numero delle condizioni di disabilità. È un problema di educazione, di formazione e di verifica dei meccanismi e degli strumenti di lavoro e di vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza. Un Paese con morti e disabili da lavoro, non è un Paese che ha raggiunto un livello di civiltà adeguato”

Silvana Roseto UIL : SPENDERE LE RISORSE PER PROGETTI DI TUTELA DEL TERRITORIO

Accogliamo e condividiamo l'appello lanciato in questi giorni dal Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, alle Regioni di spendere le risorse previste nel Piano Stralcio (ovvero 315 milioni di euro stanziati per il 2019) per sovvenzionare progetti esecutivi di tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico. Le tragiche notizie che arrivano dalle 11 Regioni sotto attacco da giorni dal maltempo, impongono, qualora servisse, un'accelerazione concreta della messa in sicurezza del nostro territorio. E' evidente che le intense precipitazioni, alternate a periodi di siccità, possono essere conseguenza della c.d. tropicalizzazione del clima, a maggior ragione bisogna cambiare le modalità di intervento alle quali purtroppo siamo stati abituati da troppi anni, incentrate su misure emergenziali, quando invece dovrebbero essere strutturali e soprattutto ispirate ad una logica preventiva, con notevoli risparmi non solo economici. È necessario avviare azioni mirate per contrastare veramente il dissesto idrogeologico al fine di rendere, finalmente, il nostro fragile Paese più sicuro. Ricordiamo che affinché questo avvenga è importante chiarire che il contrasto del dissesto idrogeologico funziona se tutti gli attori di tutela del territorio lavorino insieme: Stato, Regioni, Province, Comuni e Parti Sociali.

<https://www.facebook.com/groups/321400417968692/?ref=bookmarks>

Silvana Roseto UIL: VENEZIA AGIRE PREVENTIVAMENTE PER METTERE IN SICUREZZA IL TERRITORIO ED EVITARE EVENTI DISASTROSI

Il triste momento che sta vivendo in queste ore Venezia dimostra come i cambiamenti climatici possono dare vita a disastri ambientali che purtroppo, come è successo in questi giorni, strappano vite umane. Eventi straordinari i cui effetti si sarebbero potuti contenere, se solo si fosse agito preventivamente, attraverso un' opportuna messa in sicurezza della città, non di certo estranea a situazioni come quella appena vissuta. Indubbiamente l'amplificazione di questi eventi non può non correlarsi a fenomeni, attualmente conosciuti dall'opinione pubblica, in primis il riscaldamento globale, i cui possibili danni sono risaputi a tutti e da tempo, ma nonostante questo si continua troppo spesso ad ignorarne la reale portata. Come ribadiamo da tempo, la strada da intraprendere a livello nazionale e mondiale è solo una: quella fondata su un sentiero sostenibile, favorito nella sua realizzazione, da una partecipazione concreta ed attiva dei cittadini, della classe politica, delle istituzioni e delle parti sociali.

Se il Governo non prevede investimenti concreti, soprattutto all'interno della legge di bilancio 2020 in fase di approvazione, il dato che riscontreremo sarà sempre più drammatico in termini di danni a persone e cose.

http://www.uil.it/terziario/NewsSX.asp?ID_News=12001&fbclid=IwAR1nCCxmLUIHGhqSKONIIG-U7xSngHqC5_-cvb3onamBsn-znnsCBhaXUMY

RIUNIONE DEL COORDINAMENTO NAZIONALE UIL SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Al via il progetto Adattare il Lavoro ai Lavoratori “ALL” e formazione su SSL, i temi del giorno. Una riunione partecipata che ha visto molti interventi propositivi e un grande interesse. Molti importanti impegni futuri. Ci aspettano tempi intensi. Buon lavoro a noi!!

Stai aggiornato sulla pagina fb di:

UIL NAZIONALE - AMBIENTE E SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

<https://www.facebook.com/groups/321400417968692/>



COMUNICATO STAMPA UNITARIO CGIL, CISL, UIL SULL'INCONTRO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

«Occorre mantenere la centralità del lavoro in qualunque tipo di intervento di natura ambientale. Da qui la necessità di strutturare un confronto costante e preventivo con il Ministro dell'Ambiente». È quanto dichiarano i segretari confederali di Cgil, Cisl, e Uil Gianna Fracassi, Angelo Colombini e Silvana Roseto in seguito all'incontro dell'8 novembre 2019 con il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, nel corso del quale le tre confederazioni hanno presentato il documento unitario sullo sviluppo sostenibile.

Fracassi, Colombini e Roseto specificano i temi oggetto del confronto: «il lavoro e le misure di riqualificazione e sostegno per la giusta transizione; politiche industriali e ambiente; economia circolare e gestione rifiuti; decarbonizzazione e piano nazionale energia clima; tutela del territorio e prevenzione dai rischi (dissesto idrogeologico, bonifiche e amianto)». «Il Ministro - sottolineano - ha apprezzato il documento, mettendo in evidenza alcuni punti di convergenza e cogliendo la nostra richiesta di un costante confronto, a partire da: green new deal, decreti attuativi della legge di bilancio e conversione in legge del decreto clima, Piano nazionale integrato energia e clima, revisione dei sussidi ambientalmente dannosi e risorse per gli investimenti» A proposito della necessità di prevedere un confronto costante con il dicastero, i dirigenti sindacali hanno evidenziato «che anche alcuni provvedimenti presenti nella legge di bilancio, quali ad esempio i fringe benefit sulle auto aziendali e la plastic tax, hanno bisogno di un approfondimento preventivo e di una profonda valutazione degli impatti economici e occupazionali con le organizzazioni sindacali prima dell'approvazione in Parlamento».

«L'appuntamento di oggi - continuano - è terminato con l'impegno a definire un calendario condiviso di incontri con il Ministro e le Direzioni Ministeriali sui temi affrontati. Auspichiamo - concludono Fracassi, Colombini e Roseto - che le positive aperture del Ministro abbiano un riscontro concreto già dai prossimi giorni».

http://www.uil.it/terziario/NewsSX.asp?ID_News=11992&fbclid=IwAR2bAyESk_fs6YUjke4b4wJiQNiC3YsMm3DKEO1hD69UNjnO09hP52sM0_E

Si è concluso **L'ATTIVO UNITARIO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA CGIL CISL UIL DEL TRENTO**. Grande partecipazione ed attenzione, più di 200 Rls in sala, 16 interventi con cui hanno raccontato le loro esperienze, i loro bisogni, la passione che mettono nello svolgimento del ruolo. Un grazie particolare agli organizzatori di questa splendida giornata: c'è sempre, sempre, tanto da imparare.

Fonte: Susanna Costa UIL



SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

RLS UIL

“la Cassetta degli Attrezzi”

Sito UIL

www.uil.it

Sito UIL – Salute e Sicurezza sul Lavoro

<http://www.uil.it/newsamb>

PROGETTO RLST UIL

<http://rlst.uil.it/>

COLLANA SSL UIL

http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=8348

TUTORIAL PROCEDURE STANDARDIZZATE DVR - UIL

<https://www.dropbox.com/sh/qheq2hi3sixoxvc/AABtOb1GYvLmq9PVrTsWbMjya?dl=0>

Archivio Newsletter RLS NEWS UIL

http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=2647

Manuale RLS/RLST UIL “Per non navigare a vista”

http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=32&Provenienza=3

COLLANA SSL UIL – INVECCHIAMENTO ATTIVO

<http://www.uil.it/Documents/Invecchiamento%20Attivo%20-%20Finale.pdf>

Progetto IMPAcT-RLS

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-impact-rls.html>

RLS – CRD Repository della documentazione sindacale sulla prevenzione dei rischi e la salute e sicurezza sul lavoro

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/biblioweb-la-biblioteca-online/repository-inail-e-piattaforme-informative/repository-crd.html>

CGIL, CISL, UIL SCRIVONO AL MINISTRO COSTA ESPLICITANDO 17 PUNTI DI UN POSSIBILE CALENDARIO CONDIVISO

In una lettera inviata oggi al Ministro dell' Ambiente, Costa, Cgil, Cisl, Uil, sulla base degli esiti dell'incontro dell'8 novembre scorso, dove tra l'altro si è convenuto di sviluppare un confronto costante e strutturato, si propongono i seguenti temi articolati sulla base di un calendario condiviso:

1. Gli aspetti ambientali presenti nella legge di Bilancio: confronto e valutazioni su possibili integrazioni a partire dal Green new deal.
2. Informazione e confronto sulla partecipazione della delegazione italiana alla COP 25 di Madrid. I temi e i contenuti del contributo del Governo italiano e del Ministro dell'Ambiente al successo dei lavori della COP 25, evidenziando che il sindacato internazionale è molto impegnato nella lotta ai cambiamenti climatici con il principio della JUST TRANSITION.
3. I contenuti del Decreto Clima: confronto e valutazione su possibili integrazioni.
4. Amianto: incontro di Cgil Cisl Uil con il gruppo di lavoro ministeriale sull'amianto.
5. Confronto sul documento della VAS previsto nel PNIEC: informazione e valutazioni.
6. Confronto e valutazioni sulla proposta del "Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria" (c. 1 dell'art.1 del Decreto Clima) che il Ministero dell'Ambiente dovrà approvare, sentiti il Ministro della Salute e gli altri Ministri interessati.
7. Confronto su piani e misure finalizzati alla gestione della Giusta transizione.
8. Confronto e valutazioni sul possibile recupero del sistema delle relazioni del CESP (Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali), definito nel Decreto del Ministero dell'Ambiente 4 agosto 2004.
9. "Benessere Italia": coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali per integrazioni temi green.
10. Fiscalità ambientale: confronto e possibili considerazioni condivise per una strategia di riduzione dei SAD (Sussidi Ambientalmente Dannosi).
11. Piano di azione nazionale per l'Economia circolare, gestione del ciclo integrale dei rifiuti, nel rispetto della gerarchia europea e superando le criticità impiantistiche e decreti End of Waste.
12. Verifica sullo stato di attuazione dei provvedimenti da attuare per garantire la qualità dell'aria e dell'acqua in riferimento alle sanzioni europee (discariche, depuratori, qualità dell'aria).
13. Situazione delle bonifiche nei Sin e possibili accelerazioni.
14. Stato di attuazione della Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici a partire dalle misure più urgenti per il contrasto al dissesto idrogeologico.
15. Avvio del confronto sulla Strategia per la decarbonizzazione al 2050.
16. Confronto su sviluppo e potenzialità delle Zone Economiche Ambientali.
17. Ambiente e legalità.

Rimane da risolvere le modalità attraverso le quali analizzare e valutare preventivamente gli effetti occupazionali ed economici che le diverse misure ambientali vanno a determinare.

Si tratta di individuare una modalità di collaborazione da parte del Ministro Costa sia con il Ministro del Lavoro che con il Ministro dello Sviluppo economico almeno sulle misure più importanti con uno spazio di informativa e di confronto con le Segreterie Confederali.

TERRE E ROCCE DA SCAVO: UNA RIVOLUZIONE DI FACCIATA?

Su **Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.10/2019** torniamo con **A.Quaranta** (Environmental Risk and crisis manager) sul controverso tema della **gestione delle terre e Rocce da scavo** all'indomani dell'emanazione del **D.P.R. n. 120/2017**. Ne estrapoliamo un passaggio relativo al quesito del luglio 2018 che riporta i chiarimenti ministeriali sulla gestione di questi materiali.

A distanza di **due anni** dall'entrata in vigore del Decreto, con il quale sono state adottate "disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo", cosa possiamo dire sullo stato della normativa, e della prassi, sulle terre e rocce da scavo? A poche settimane dall'entrata in vigore del DPR, il Ministero ha emanato una circolare (**Prot. n. 0015786 del 2017**) con la quale ha voluto fornire (ancora!) "chiarimenti interpretativi", "al fine di uniformare l'azione amministrativa" della PP.AA. coinvolte, con particolare riguardo:

- alla disciplina delle matrici materiali di riporto e - all'utilizzo che di tali materiali può farsi. Niente di più, e/ma niente di meno che una mera **perifrasi** del testo normativo, che non vale la pena di approfondire. Più interessante, invece, un parere del luglio dell'anno successivo (**Prot. n. 0012021 del 19 luglio 2018**), di risposta ad un quesito con il quale un'Amministrazione aveva chiesto chiarimenti circa l'interpretazione dell'**articolo 7, comma 3 del D.P.R. n. 120/2017** recante la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo.

Il quesito al Ministero dell'Ambiente La disposizione di cui all'**articolo 7, comma 3, del DPR n. 120/2017** si deve interpretare nel senso che l'omessa presentazione della dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'**art. 21** determini "con effetto immediato" la cessazione retroattiva della qualifica di sottoprodotto - e la conseguente assunzione della qualifica di rifiuto - di tutte le terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo, sia di quelle già utilizzate che di quelle ancora da utilizzare? Oppure si deve interpretare nel senso che l'effetto dell'**omessa presentazione della D.A.U.** entro il termine - ossia il venir meno della qualifica di sottoprodotto e l'assunzione della qualifica di rifiuto - non investe le terre e rocce da scavo utilizzate entro il termine di validità del piano o della dichiarazione di utilizzo (con la conseguenza che sarebbero rifiuto solo quelle gestite dopo il suddetto termine, in quanto non contemplate dal piano o dalla dichiarazione di utilizzo, né oggetto di proroga)?

Il Commento di A.Quaranta su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro

Ebbene, dopo aver preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, effettuato un'analisi del dato letterale della norma e puntualizzato che il quesito **si riferisce soltanto all'eventuale mancata presentazione della D.A.U.** (ferma restando la circostanza che le terre e rocce in questione abbiano tutte le caratteristiche sostanziali richieste dall'articolo 4 del **D.P.R. n. 120/2017** per essere qualificate come sottoprodotto), il Ministero ha concluso che *"la qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto cessa, con effetto immediato, se la dichiarazione di avvenuto utilizzo non è resa entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21, (cfr. art. 7, comma 3). Tuttavia, sin tanto che non si verifica la condizione che determina la cessazione, le terre e rocce da scavo possono essere gestite come sottoprodotti"*. Di conseguenza, **occorrerà "accertare se le terre e rocce da scavo, limitatamente ai quantitativi che sono stati effettivamente utilizzati e che in virtù della omessa presentazione della dichiarazione di avvenuto utilizzo hanno cessato la qualifica di sottoprodotto per acquisire quella di rifiuto, non costituiscano un pericolo per la salute dell'uomo, non rechino pregiudizio all'ambiente potendo soddisfare i requisiti previsti dalla normativa ambientale in merito al contenuto di contaminanti. Si tratta, quindi, di escludere la possibilità che la presenza di tali materiali nel suolo o sul suolo possa determinare eventuale contaminazione delle matrici ambientali"**. A tal fine, **"occorrerà – conclude il Ministero - fornire strumenti probatori idonei a dimostrare la non contaminazione del materiale utilizzato", e "l'eventuale materiale da scavo che alla data di scadenza del piano di utilizzo fosse in deposito e, dunque, non effettivamente**

utilizzato dovrà essere gestito come rifiuto". Una soluzione logica, finalmente, che pone fine ad un certo atteggiamento delle PP.AA., che nel dubbio erano propense ad attribuire la natura di rifiuto a tutto il materiale, a prescindere dall'effettivo utilizzo, per la mera dimenticanza dell'invio della D.A.U.... Tralasciando, in questa sede, **l'analisi della proroga** della deroga concessa (negli stessi giorni, con il DL 89/2018) per il deposito intermedio dei materiali da scavo nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, l'ultima news "degnata di nota" riguarda la linea guida nazionale dell'ISPRA sulla gestione delle terre e rocce da scavo" (che viene analizzata nel paragrafo successivo dell'articolo...)

Riferimenti bibliografici Terre e rocce da scavo: A due anni dalla "rivoluzione di facciata" cosa è successo? A.Quaranta (Environmental Risk and crisis manager) Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.10/2019

Fonte: Rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro area: Tutela ambientale

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Terre-e-rocce-da-scavo-una-Rivoluzione-di-facciata/d317eae7-d92a-4e74-96ad-04584a1af774/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_12_11_2019

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018: L'ELENCO DELLE DIRETTIVE AMBIENTALI DA ATTUARE

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.245 del 18-10-2019) la **Legge 4 ottobre 2019, n. 117 di Delegazione europea 2018** in vigore **dal 2 novembre 2019**: 26 articoli, che recano disposizioni di delega al Governo per il recepimento di 26 direttive europee inserite **nell'allegato A**, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 10 regolamenti europei e ancora modifiche all'atto di recepimento di una decisione quadro. Al suo interno, **principi e criteri direttivi** specifici per l'esercizio della delega relativa a **14 direttive**. Fra queste figurano alcune che hanno a che fare col mondo della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e dell'energia. Nei prossimi giorni analizzeremo nel dettaglio le singole previsioni per comprendere quale sarà la portata del recepimento ed i principi cui dovrà tenersi l'esecutivo nell'adeguamento della normativa nazionale a quella europea.

Direttive da adottare contenute nell'Allegato A

Nell'allegato A il Governo viene delegato a adottare i **decreti legislativi** per l'attuazione delle seguenti direttive:

- **direttiva (UE) 2017/2102** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
- **direttiva (UE) 2018/850** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
- **direttiva (UE) 2018/851** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
- **direttiva (UE) 2018/852** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (termine di recepimento: 5 luglio 2020).

Delegazione europea 2018: le direttive da adottare

In Allegato A figurano le seguenti direttive in materia di **SICUREZZA**

- Direttiva 2013/59/Euratom norme di sicurezza sulla protezione dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (termine di recepimento: 6 febbraio 2018);
- Direttiva (UE) 2017/2102 restrizione uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (termine di recepimento: 12 giugno 2019);
- Direttiva (UE) 2017/2108 sicurezza delle navi da passeggeri; (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
- Direttiva (UE) 2017/2109 registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
- Direttiva (UE) 2017/2110 ispezioni sulla sicurezza di navi ro-ro e di unità veloci da passeggeri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);

- Direttiva (UE) 2017/2397 qualifiche professionali nel settore della navigazione interna (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);
- Direttiva (UE) 2017/2398 prevenzione nella esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);
- Direttiva (UE) 2018/645 conducenti veicoli trasporto (termine di recepimento: 23 maggio 2020);
- Direttiva (UE) 2018/957 distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (termine di recepimento: 30 luglio 2020);

AMBIENTE

- Direttiva (UE) 2018/410 riduzione emissioni carbonio (termine di recepimento: 9 ottobre 2019);
- Direttiva (UE) 2018/850 discariche dei rifiuti (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
- Direttiva (UE) 2018/851 rifiuti (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
- Direttiva (UE) 2018/852 imballaggi e rifiuti di imballaggio (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
- Direttiva (UE) 2018/849 veicoli fuori uso, pile e accumulatori, RAEE (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

EDILIZIA-ENERGIA

- Direttiva (UE) 2018/844 prestazione energetica nell'edilizia (termine di recepimento: 10 marzo 2020);
- Direttiva (UE) 2018/2002 sull'efficienza energetica (termini per il recepimento tra il 25 giugno e il 25 ottobre 2020);

Cos'è la Legge di Delegazione europea La legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla **legge 24 dicembre 2012, n. 234**: ai sensi dell'articolo 30 contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea. Successivamente all'entrata in vigore della legge n. 234 del 2012, nell'ambito della XVII legislatura, sono state approvate **5 leggi di delegazione europea** (due riferite al 2013 e una, rispettivamente, agli anni 2014, 2015 e 2016-2017). Riferimenti normativi Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018. (19G00123) (GU Serie Generale n.245 del 18-10-2019) **note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/2019**

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - a cura di A.Mazzuca

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Legge-di-Delegazione-europea-2018-elenco-direttive-ambiente/136f23a9-4a3e-40a1-847f-57d6e51b5f36/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_12_11_2019

QUANTO SI INVESTE PER L'AMBIENTE IN EUROPA? I DATI EUROSTAT

In occasione della pubblicazione "Energy, transport and environment indicators" EUROSTAT ha fatto i conti europei della spesa nazionale per la protezione dell'ambiente degli Stati membri (la cosiddetta National Expenditure On Environmental Protection -NEEP) non senza qualche interessante sorpresa nei tassi di crescita degli investimenti e nell'impegno delle imprese per l'ambiente. La spesa nazionale per la protezione dell'ambiente misura le risorse utilizzate dagli enti nazionali per proteggere l'ambiente naturale. Il NEEP è calcolato come una somma della spesa corrente per le attività di protezione ambientale più gli investimenti in attività di protezione ambientale, compresi i trasferimenti netti al resto del mondo. Quanto si investe per l'ambiente in Europa? Nel 2018 la spesa nazionale ammonta a 297 miliardi di euro, in crescita annua del 2%, e del 22% fino al 2006. In percentuale sul prodotto interno lordo (PIL), la spesa per la protezione dell'ambiente è rimasta relativamente stabile tra il 2006 (2,0%) 2018 (1,9%). Nel 2009 si è osservato un lieve aumento (2,1%), dovuto principalmente alla contrattura del PIL durante la crisi finanziaria e la recessione economica. Tuttavia, sottolinea l'Istituto europeo di statistica, la spesa degli Stati membri dell'UE per la protezione dell'ambiente è rimasta inferiore alla spesa delle famiglie per bevande alcoliche, tabacco e stupefacenti nell'UE, che variava dal 2,3% al 2,1% tra il 2006 e il 2017.

E le imprese? La spesa delle imprese rappresenta la quota maggiore della spesa per la protezione dell'ambiente, pari al 54% del totale nel 2018. La spesa delle amministrazioni pubbliche e degli istituti senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (NPISH) nel suo complesso si è attestata al 4%, mentre le famiglie hanno rappresentato una quota del 22% del NEEP totale nel 2018.

Per ulteriori informazioni sugli indicatori ambientali, è senz'altro utile la lettura del libro statistico: "Energy, transport and environment indicators" Edizione 2019.

Energy, transport and environment indicators Si tratta di un libro statistico multi-tematico che comprende un'ampia serie di dati raccolti da Eurostat. Presenta i principali indicatori dell'UE in materia di energia, trasporti e ambiente che sostengono la progettazione e il monitoraggio delle politiche dell'UE. La pubblicazione fornisce dati per l'Unione europea e i suoi Stati membri, mentre alcuni indicatori includono anche i dati per i paesi dell'EFTA e i paesi candidati e i potenziali candidati all'UE.

Fonte: Redazione InSic - a cura di A.Mazzuca

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Quanto-si-investe-per-l-ambiente-in-Europa-I-dati-Eurostat/406c20a1-e737-4c8c-8d17-6cf136de49f3/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_5_11_2019

PUBBLICAZIONI

ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AL RUMORE. STATO DELL'ARTE DELLE PATOLOGIE CORRELATE

A quasi trent'anni dall'introduzione della legislazione specifica sull'esposizione professionale a rumore, l'articolo di P. Nataletti, A. Brusco, A. Bucciarelli, I. Barra, D. Magnante (INAIL) su Ambiente & Sicurezza sul Lavoro n.10/2019 (leggi il sommario) vuole fare il punto della situazione riguardo le patologie correlate e valutare le azioni da intraprendere. Estrapoliamo un passaggio dell'articolo sui dati statistici delle ipoacusie professionali tratti dalla Banca dati statistica Inail relative alle denunce, ai lavoratori esposti ed ai settori economici maggiormente a rischio.

I dati sulle ipoacusie denunciate

Secondo i dati degli archivi storici della Banca dati statistica Inail, le ipoacusie denunciate sono passate da 20.560 nel 1994 a 4.554 nel 2017, riducendosi a meno di 1/4. Se fino ai primi anni 2000 il rumore ha costituito la causa della tecnopatia denunciata all'INAIL con maggiore frequenza, con un'incidenza percentuale superiore al 40% del totale dei casi di malattie professionali, oggi le ipoacusie rappresentano l'8% delle denunce. Dal 1994 al 2001 si è assistito a un trend discendente consistente (quasi dimezzate da 20.560 casi a 10.905), con un calo netto nel 2002 (7.971 casi), per poi proseguire la diminuzione ma con una pendenza minore, fino ad arrivare agli ultimi anni in cui il dato si è sostanzialmente stabilizzato.

Quanti lavoratori sono esposti a rumore?

A fronte di questi dati storici relativi agli effetti sanitari dell'esposizione a rumore, non è mai stata nota la platea degli esposti, fino all'entrata in funzione operativa delle informazioni trasmesse all'INAIL dai Medici Competenti con l'Allegato III-B, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 81/2008. Secondo i dati relativi al 2016, primo anno in cui i dati sono stati elaborati in modo completo, 2.299.000 lavoratori sono risultati soggetti alla sorveglianza sanitaria da rumore, ovvero sono esposti a livelli pari o superiori ai valori superiori di azione definiti dall'art. 189 (85 dB(A) di LEX e/o 137 dB(C) di picco). A fronte di questa platea di esposti, negli ultimi anni, le denunce di ipoacusie da rumore professionali annue sono state circa 4 mila, e di queste circa 2 mila le riconosciute dall'INAIL; in particolare per il 2017 se ne contano poco meno di 1.800. A differenza del complesso delle malattie professionali, che negli anni hanno registrato un incremento, anche significativo, sia in termini di denunce che di riconoscimenti, per le ipoacusie da rumore si assiste ad un calo progressivo; si è infatti passati da oltre 3 mila casi accertati positivi del 2010 a meno di 2 mila nel 2017 (INAIL, 2018).

Ipoacusie: quali Regioni e settori più a rischio?

Oltre 8 casi su 10 di ipoacusie professionali riconosciute afferiscono alla gestione assicurativa dell'Industria e Servizi, il resto all'Agricoltura, pochissimi i casi, dell'ordine di poche unità annue nel Conto Stato. A livello territoriale, un terzo delle ipoacusie riconosciute dall'INAIL sono concentrate in Emilia Romagna, Lombardia e Toscana. L'ipoacusia da rumore è quasi esclusivamente maschile, infatti il 99% di tali patologie riguarda gli uomini, in coerenza con la maggior presenza di uomini in attività più spesso sollecitate da rumori e vibrazioni. Il 70% dei tecnopatici ha un'età (alla denuncia) compresa tra i 50 e i 64 anni e ben il 30% tra i 55 e i 60 anni. Il grado medio di menomazione permanente riconosciuto è pari al 6%. In media, 100 riconoscimenti all'anno riguardano lavoratori nati all'estero, in particolare albanesi, rumeni e marocchini, molto probabilmente impiegati in settori produttivi con maggiori sollecitazioni da rumore. Per settore di attività correlato all'insorgenza della malattia, prime in graduatoria per numerosità di riconoscimenti sono le costruzioni, seguite dall'industria metalmeccanica e dalle coltivazioni agricole. Lo confermano le principali categorie professionali dichiarate dai lavoratori tecnopatici: artigiani, operai specializzati e agricoltori (68% dei casi del 2017); in particolare muratori e carpentieri, allevatori e agricoltori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. A seguire (18% dei casi) i conduttori di macchinari tra cui gru e mezzi pesanti. Oltre la metà dei riconoscimenti ha un grado di menomazione inferiore al 6%. Ad oggi risultano essere in vigore circa 3.000 rendite.

Riferimenti bibliografici Esposizione professionale al rumore. Stato dell'arte delle patologie correlate P. Nataletti, A. Brusco, A. Bucciarelli, I. Barra, D. Magnante Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.10/2019

Fonte: *Rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro*

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Esposizione-professionale-al-rumore-Stato-dell-arte-delle-pa/bfb47d92-050a-4077-bc9b-5ab4f5783f24/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_5_11_2019

DATI INAIL GENNAIO - SETTEMBRE: DENUNCE INFORTUNI/MALATTIE IN LIEVE AUMENTO. FOCUS SU INCIDENTI PLURIMI

Nel DATI INAIL di ottobre l'Istituto snocciola i dati sugli incidenti plurimi avvenuti a partire dall'incidente della Thyssen Krupp di Torino nel dicembre 2007 fino ai giorni nostri: nel 2019 ci sono state 34 vittime, contro i 18 occorsi nei primi nove mesi del 2018. Non solo, DATI INAIL riporta i dati su infortuni mortali e malattie professionali nei nove mesi del 2019: i casi mortali denunciati in flessione del 6,5%, mentre sono in aumento dello 0,05% rispetto all'analogo periodo del 2018 (da 468.471 a 468.698 gli infortuni sul lavoro denunciati all'Istituto tra gennaio e settembre. ed il Quadro infortunistico dei primi tre trimestri. A crescere anche le denunce di malattia professionale protocollate dall'Inail: nei primi nove mesi di quest'anno sono state 45.158: 1.075 in più rispetto allo stesso periodo del 2018 (+2,4%).

DATI INAIL: gli incidenti plurimi

Dal rogo del dicembre 2007 nello stabilimento della ThyssenKrupp di Torino, costato la vita a sette operai, alla tragica vicenda dei quattro lavoratori morti lo scorso settembre in un'azienda agricola della campagna pavese: sono questi, fra gli altri, gli incidenti riportati da INAIL che sottolinea comunque come "Tra le prime cause di infortunio mortale, a prescindere che sia plurimo o meno, troviamo principalmente gli incidenti stradali (la metà del totale dei decessi), ossia quelli che si verificano fuori dall'azienda con coinvolgimento di un mezzo di trasporto (in occasione di lavoro e in itinere); a seguire gli schiacciamenti e le cadute dall'alto, più altre cause di numerosità inferiore tra cui ustioni, folgorazioni, soffocamento e asfissia, annegamenti, esplosioni. Più avanti nel report si sottolinea che gli incidenti plurimi, nei primi nove mesi di quest'anno sono stati 16, per un totale di 34 vittime, contro i 18 occorsi nei primi nove mesi del 2018, in cui sono morti 67 lavoratori. Oltre la metà di questi 67 decessi è avvenuta nel solo mese di agosto, funestato da due gravissimi incidenti stradali occorsi in Puglia, in cui hanno perso la vita 16 braccianti, e dal crollo del ponte Morandi a Genova, con 15 morti sul lavoro denunciate all'Istituto.

DATI INAIL: Infortuni e malattie professionali nei primi nove mesi del 2019

Nei primi nove mesi del 2019 i casi mortali denunciati in flessione del 6,5%. A fronte di una sostanziale stabilità del numero complessivo degli infortuni sul lavoro denunciati all'Istituto tra gennaio e settembre, in aumento dello 0,05% rispetto all'analogo periodo del 2018 (da 468.471 a 468.698), le denunce di casi mortali sono state 780, 54 in meno rispetto alle 834 dell'analogo periodo dell'anno precedente (-6,5%). Nel dettaglio, i casi mortali occorsi "in itinere", nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro, sono stati 36 in meno (da 253 a 217), mentre quelli avvenuti "in occasione di lavoro" sono stati 18 in meno (da 581 a 563).

DATI INAIL: il Quadro infortunistico nei primi tre trimestri Le denunce di infortunio presentate all'Inail entro lo scorso mese di settembre sono state 468.698: 227 in più rispetto alle 468.471 dei primi nove mesi del 2018 (+0,05%). I dati rilevati al 30 settembre di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un incremento solo dei casi avvenuti "in itinere", occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, passati da 70.180 a 72.199 (+2,9%), mentre quelli "in occasione di lavoro" registrano un calo dello 0,4% (da 398.291 a 396.499). A settembre 2019 il numero degli infortuni denunciati è diminuito dello 0,3% nella gestione Industria e servizi (dai 373.247 casi del 2018 ai 372.286 del 2019), mentre è aumentato dello 0,2% in Agricoltura (da 24.579 a 24.633) e dell'1,6% nel Conto Stato (da 70.645 a 71.779) (si veda nel volume INAIL il dettaglio dei dati territoriali).

DATI INAIL: Denunce di malattia professionale Le denunce di malattia professionale protocollate dall'Inail nei primi nove mesi di quest'anno sono state 45.158, 1.075 in più rispetto allo stesso periodo del 2018 (+2,4%). Le patologie denunciate sono aumentate solo nella gestione Industria e servizi, da 34.739 a 36.189 (+4,2%), mentre sono diminuite in Agricoltura, da 8.831 a 8.505 (-3,7%), e nel Conto Stato, da 513 a 464 (-9,6%).

Fonte: Redazione InSic - da INAIL

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/DATI-INAIL-gennaio-settembre-denunce-infortunimalattie-in-li/8d00467c-28c8-4886-abec-42cb79ab663b?utm_source=notizie&utm_medium=notifiche&utm_campaign=NotificheInSic

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: GLI OBBLIGHI FORMATIVI E DI SICUREZZA

Nella G.U. -Serie Generale- n. 297, del 21-12-2017, è stato pubblicato il Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro. Il Regolamento suddetto, adottato con Decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195, è entrato in vigore il 5/1/2018, costituendo di fatto un punto di riferimento delle molteplici dinamiche organizzative delle esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro. Aldo Domenico Ficara (Ingegnere, Docente di elettrotecnica e supervisore SSIS presso l'Università degli Studi di Messina) ci parla di come realizzare l'alternanza, gli obblighi da rispettare (garanzia della sorveglianza sanitaria, assicurazione INAIL e civile verso terzi, un'adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Il contributo si concentra, in particolare, sugli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro nelle scuole, analizzando l'art.5 della Carta alla luce del Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro e con indicazioni su come ridurre i costi per la formazione specifica a carico delle strutture ospitanti. Infine, una utile Scheda di valutazione dei rischi per l'attività di alternanza scuola lavoro, utile per organizzare le attività e garantire la sicurezza sul lavoro nelle scuole.

Fonte: Redazione InSic - a cura di A.Domenico Ficara area: Salute e sicurezza sul lavoro

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Alternanza-scuola-lavoro-gli-obblighi-formativi-e-sicurezza/5c0d1e83-f46f-4bfc-99ee-9c12400152ed?utm_source=notizie&utm_medium=notifiche&utm_campaign=NotificheInSic

WORK ENGAGEMENT: COS'È E COME GESTIRLO IN AZIENDA?

Su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.10/2019 un altro interessante lavoro di ricerca, stavolta dai ricercatori della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma (Bevilacqua, R. Rosa Di Prinzio, G. Quintavalle e da N. Magnavita (Direttore Generale ASL Roma4 Civitavecchia) sul "work engagement" che fa luce sulle possibili strategie per implementare tale stato mentale positivo, nei confronti del proprio lavoro, aspetto che può avere un impatto significativo e positivo sulla performance aziendale e sulla qualità dell'ambiente di lavoro. Estrapoliamo un passaggio sulla definizione di work engagement definizione di work engagement e sulla sua possibile valutazione in azienda . La definizione del work engagement La prima definizione del work engagement risale al 1990, quando William A. Kahn, oggi professore di Organizational Behavior alla Questrom School of Business dell'Università di Boston, la definì quale "harnessing of organization members' selves to their work roles" (letteralmente "imbrigliamento dei membri di un'organizzazione nel proprio ruolo lavorativo"). Il work engagement rappresenta la propensione dei lavoratori a essere pienamente presenti nell'organizzazione, la disponibilità degli individui ad agire in modo da seguire gli interessi dell'organizzazione sentendosi attratti, dediti ed entusiasti del proprio lavoro. Si tratta, secondo la definizione ufficiale, di uno stato mentale positivo e di soddisfazione nei confronti del proprio lavoro caratterizzato da tre dimensioni - vigore, dedizione e immersione - che coinvolgono rispettivamente la sfera fisica, motivazionale e cognitiva [9]. Il vigore rappresenta l'energia fisica e mentale con cui un lavoratore assolve i propri compiti lavorativi, anche di fronte alle difficoltà e allo stress; la dedizione indica il coinvolgimento in prima persona del lavoratore nel suo lavoro, un atteggiamento che consente di operare con passione ed interesse per raggiungere gli obiettivi senza mire o calcoli personalistici; l'immersione costituisce la capacità del lavoratore di concentrarsi e di essere completamente assorbito dal lavoro, fattore importante per assolvere i propri compiti senza perdita di tempo e senza distrazione, tanto da percepire la giornata come breve e rapida. Tuttavia, l'eccessivo carico lavorativo può generare in persone con scarsa resilienza un atteggiamento compulsivo avverso al lavoro definito workaholism o work addiction, letteralmente "intossicazione da lavoro", una forma di dipendenza dal lavoro, associata a sintomi negativi di ossessione e di subordinazione dell'autostima alle aspettative riposte nel lavoro. Come si valuta il work engagement? Il livello di engagement di un lavoratore può essere evidenziato mediante questionari soggettivi. Il più diffuso è l'"Utrecht work engagement scale" (UWES), che indaga le tre componenti del work engagement su citate (vigore, dedizione e immersione). Oltre alla versione completa del 2002 [9], che consta di 17 domande a risposta chiusa, graduata da 0 (mai) a 6 (sempre, ogni giorno) e il cui manuale è liberamente accessibile online [6] sono disponibili versioni più brevi, di nove e di sole tre domande a risposta multipla [7, 10]. In ciascuna delle diverse versioni, il punteggio medio di ciascuna delle sub-scale dell'UWES si calcola sommando i punti di ciascuna delle risposte alle domande della scala in questione, e dividendo il valore ottenuto per il numero delle domande. Una procedura simile si segue per il punteggio totale. Quindi, UWES dà luogo a tre sub-scale e a un punteggio totale, ciascuno dei quali varia da 0 a 6. Più alto è il punteggio, maggiore l'engagement del lavoratore. In medicina del lavoro sono utilizzate soprattutto le versioni brevi, a nove o addirittura a tre domande. Esse consentono di calcolare molto rapidamente i livelli di engagement non solo dei singoli lavoratori, ma anche dei gruppi omogenei di lavoratori o dell'azienda nel suo insieme. I valori ottenuti possono essere confrontati con i valori di riferimento, riportati dal manuale citato [6]. Una procedura alternativa è quella di studiare la distribuzione dei valori del test all'interno dell'azienda e assegnare il giudizio "engagement molto alto" ai punteggi superiori al 95° percentile, "alto" tra 75° e 95° percentile, e così assegnando i giudizi "medio", "basso", "molto basso" ai quartili inferiori.

Fonte: Rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro area: Salute e sicurezza sul lavoro

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Work-engagement-cos-e-e-come-gestirlo-in-azienda/43a58295-e30e-4f0a-8b49-24d52ddb0ff?utm_source=notizie&utm_medium=notifiche&utm_campaign=NotificheInSic

L'USO CONTINUATO DELL'AMIANTO IN INDONESIA È UNA BOMBA A OROLOGERIA PER LA SALUTE PUBBLICA

Riportiamo dal sito ACTU (Australian Council of Trade Union) questo articolo sull'uso continuato dell'amianto in Asia e sulle iniziative del sindacato australiano su scala regionale per contrastare e metterne al bando l'uso. La traduzione è assistita da Google translator.... Il testo originale in inglese è su ACTU

Fonte Diario-prevenzione

<https://www.diario-prevenzione.it/?p=15832>

LEGISLAZIONE - ACCORDI

SICUREZZA SUL LAVORO: ISTITUITA UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA IN SENATO

In Gazzetta la [Delibera del Senato della Repubblica del 31 ottobre 2019](#) che istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Numerosi i riferimenti all'attività di controllo e monitoraggio sui luoghi di lavoro: spicca l'accertamento della dimensione e gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali a tutela di vittime e famiglie e delle loro cause anche nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro. Monitorerà l'incidenza e la prevalenza del fenomeno infortunistico per età, genere e luogo di residenza delle vittime attraverso appropriate analisi, provvederà ad un controllo costante sull'idoneità dei controlli degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche. La Commissione potrà anche individuare nuovi strumenti legislativi e amministrativi di prevenzione e repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Vediamo di seguito [composizione e durata](#), [poteri e limiti](#) e soprattutto tutti i [compiti](#) attribuitigli.

Commissione parlamentare di inchiesta: composizione e durata

La neo-istituita Commissione resterà in piedi per la durata della XVIII legislatura (art.4) e riferirà al Senato ogni qual volta lo riterrà opportuno e con relazione scritta annuale a conclusione dei lavori, sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sarà composta (art.2) da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato e verrà convocata formalmente dal Presidente del Senato Casellati a dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti. Al suo interno due vicepresidenti e due segretari che faranno parte dell'Ufficio di presidenza: il Presidente, ancora da eleggersi a maggioranza assoluta fra i futuri componenti. La Commissione avrà un proprio regolamento interno liberamente modificabile su iniziativa dei componenti e potrà deliberare in seduta segreta.

Commissione parlamentare di inchiesta: i poteri

La Commissione potrà svolgere indagini ed esami (art.5) con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa e acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità delle proprie inchieste. I componenti della Commissione (ma anche i funzionari e il personale, collaboratori o chi compie o concorre a compiere atti d'inchiesta

oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio) sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico (art.6).

Commissione parlamentare di inchiesta: tutti i compiti

Fra i compiti (art.3), l'accertamento de:

- a) l'entità dello sfruttamento del lavoro con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;
- b) l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
- c) l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative di comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili come edilizia e logistica;
- d) la presenza delle cooperative spurie sul territorio nazionale, che operano in violazione della normativa vigente ed esercitano concorrenza sleale, al fine di tutelare la funzione sociale della cooperazione, ai sensi dell'art. 45 della Costituzione;
- e) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;
- f) l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;
- g) la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;
- h) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;
- i) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;
- l) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- m) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell'età, del genere e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi.

Riferimenti normativi

SENATO DELLA REPUBBLICA DELIBERA 31 ottobre 2019 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. (19A07001) (GU n.262 del 8-11-2019)

Fonte: Redazione InSic - a cura di A.Mazzuca

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Sicurezza-sul-lavoro-istituita-una-Commissione-parlamentare-/52726c7d-6604-42e9-9b92-18817cd75280/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_12_11_2019

DL CRISI AZIENDALI: NOVITÀ PER EMISSIONI, ENERGIA ED END OF WASTE

All'interno del DL Crisi Aziendali decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito in Legge 2 novembre 2019, n. 128 (che come abbiamo visto ha introdotto nuove norme a tutela dei lavoratori della GIG Economy) compare anche un importante riferimento all'ambiente e, in particolare, al mondo delle emissioni, energie e rifiuti. Le modifiche, contenute negli artt. 13 (e bis, ter), 14 (e bis) riguardano:

- emissioni di gas ad effetto serra: regola la destinazione della quota annua dei proventi derivanti dalle aste CO2 al neonato Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per il finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale;
- nuove risorse per il Fondo per la crescita sostenibile Fondo per la crescita sostenibile;
- controlli e sanzioni per gli incentivi relativi alle energie da fonti rinnovabili ;

- esclusione della responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell'ILVA di Taranto in relazione alle condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale;
- modifiche anche per l' end of waste .

Emissioni: i proventi al Fondo per la transizione energetica Il comma 1, dispone la destinazione della quota annua dei proventi derivanti dalle aste CO2, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, nella misura massima di 100 milioni per il 2020 di euro e di 150 milioni di euro annui dal 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per il finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino a un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico con decreto ministeriale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il comma 2 prevede l'istituzione presso il medesimo Ministero del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per il sostegno della transizione energetica di settori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Energie rinnovabili: controlli e sanzioni L'articolo 13-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, ha introdotto alcune norme in materia di controlli e sanzioni concernenti gli incentivi relativi alle energie da fonti rinnovabili. Fondo per la crescita sostenibile, risorse in aumento L'articolo 13-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, incrementa di 500mila euro per il 2019, di 1 milione per il 2020 e di 5 milioni per il 2021, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, al fine di sostenere sull'intero territorio nazionale la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi. Caso ILVA Nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso l'articolo 14 che interviene sulla disposizione che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell'ILVA di Taranto in relazione alle condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale. In particolare, il decreto legge interviene sia in merito all'ambito oggettivo dell'esonero da responsabilità, con riguardo alle condotte scriminate, sia in merito all'ambito temporale dell'esimente da responsabilità penale e amministrativa che, per i soli acquirenti o affittuari (e per i soggetti da questi delegati), viene prorogata dal 6 settembre 2019 alla scadenza delle singole prescrizioni del Piano ambientale alle quali la condotta è riconducibile. End of waste L'articolo 14-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di cessazione qualifica di rifiuto (c.d. end of waste), in particolare ridefinendo una delle condizioni per la cessazione della suddetta qualifica, venendo così in rilievo la destinazione all'utilizzo, anziché il comune utilizzo previsto a legislazione vigente. Viene modificata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 184-ter, sostituito completamente il comma 3 e dopo il comma 3 sono inseriti i comma 3 bis-septies (*per una loro consultazione si rimanda al testo di legge: sul tema verrà realizzato un approfondimento prossimamente*).

Fonte: Redazione InSic - a cura di A.Mazzuca

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/DL-Crisi-aziendali-novita-emissioni-energia-ed-end-of-waste/51627417-6d5c-4e6b-ae62-295d6351189e/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_12_11_2019

POLIZIA, MINISTERO INTERNO E CORPO VV.F.: UN DECRETO SULL'APPLICAZIONE DEL TUS

Entrerà in vigore il 14 novembre il Decreto interministeriale (a firma Ministero Interno, Lavoro, Salute e Pubblica Amministrazione) del 21 agosto 2019 n.127 (in GU GU n.255 del 30-10-2019) che regola l'applicazione del Testo Unico di Sicurezza (TUS - D.Lgs. n.81/2008) nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno. Le norme del decreto sono applicabili anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e ai Corpi

permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla Regione Valle d'Aosta e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Il Decreto abrogato il precedente decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450, che regolava la salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il DIM n.127/2019 è distinto in due capi: il Capo I (artt.1-7) detta disposizioni generali di applicazione del TUS in queste strutture, il Capo II (artt.8-14) riguarda disposizioni particolari di applicazione del TUS per Polizia di Stato e Ministero Interno, il Capo III (artt.15-18) per i Vigili del Fuoco. Vediamo di seguito i principi generali:

- -Campo di applicazione del DIM n.127/2019
- -Il datore di lavoro per gli enti di sicurezza pubblica
- -Dirigenti e preposti nel DM n.127/2019
- -Comunicazioni e segnalazioni, Servizio SPP nel DM n.127/2019

Campo di applicazione del DM 127/2019

In base all'art. 1 le disposizioni del TUS si applicano:

a) nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e nelle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (individuate dai decreti interministeriali emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400)

b) nelle aree e nelle strutture di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nelle aree operative, nonché nei riguardi del personale permanente e volontario del Corpo nazionale e del personale in servizio nel medesimo Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni di emergenza.

Il datore di lavoro nel DM n.127/2019 In base all'art. 2 del DM n.127/2019 i datori di lavoro sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (14 novembre). L'art. 2 del DIM specifica che le funzioni di datore di lavoro (fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del TUS) sono assolte anche:

- dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio
- dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa.

La responsabilità del Datore di lavoro è limitata agli effettivi poteri di gestione posseduti; dirigenti e funzionari hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione e di interventi strutturali e di manutenzione, per i quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. Le funzioni possono essere delegate dal datore di lavoro a dirigenti o funzionari non aventi qualifica dirigenziale, (questi ultimi nei soli casi in cui siano preposti a uffici aventi autonomia gestionale), ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa, ferme restando le responsabilità agli stessi attribuite nell'ambito delle rispettive competenze. La responsabilità della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti di uffici centrali o periferici che sono responsabili delle determinazioni per la pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio, ovvero dell'assegnazione, sulla base delle richieste pervenute, delle medesime risorse agli uffici.

Dirigenti e preposti nel DM n.127/2019 All'art. 3 si definiscono le figure di dirigente (responsabile di unità organizzativa che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa), preposto (soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa del personale dipendente, anche temporanea, e garantisce

l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa,).

Comunicazioni e segnalazioni, Servizio SPP nel DM n.127/2019

Le Comunicazioni e segnalazioni (in art.4) inerenti la tutela della sicurezza e della salute del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, comprese quelle relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ai nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rimesse dal TUS al datore di lavoro e al medico competente, si intendono compiute mediante le segnalazioni e le trasmissioni agli uffici di vigilanza (regolati in art.6 che li identifica nell'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, per gli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e per le strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno e nell'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, per le aree individuate con decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, direttamente o avvalendosi di personale del Corpo nazionale appositamente incaricato. Tale personale non può svolgere attività di vigilanza nelle strutture ove presta servizio o dove svolge il ruolo di medico competente. I dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale vanno trasmessi attraverso il SINP all'INAIL secondo le modalità e cadenze previste dal TUS. Le attribuzioni di vigilanza sono dettagliate in art. 7. Il Servizio di prevenzione e protezione, regolato in art.5 viene organizzato dal Datore di lavoro avvalendosi in via esclusiva di personale dell'Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del TUS: gli addetti devono disporre di mezzi e di tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Riferimenti normativi: DECRETO 21 agosto 2019, n. 127 del MINISTERO DELL'INTERNO Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (GU n.255 del 30-10-2019) Vigente al: 14-11-2019

Fonte: Redazione InSic - a cura di A.Mazzuca

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Polizia-Ministero-Interno-Corpo-VVF-decreto-applicazione-TUS/fa6465a1-7c14-4fb8-bdeb-d659dcacf80a/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_5_11_2019

SPAZIO DPI: ULTIME NORME UNI ENTRATE IN VIGORE

Nuovi aggiornamenti dalla **Commissione Sicurezza - Dispositivi di Protezione individuale** di UNI: in particolare si aggiorna:

- [la serie UNI EN ISO 11393 "Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili"](#)
- [la UNI EN 13274 "Apparecchi di protezione delle vie respiratorie"](#)
- [UNI EN ISO 22568-4:2019 "Protettori del piede e della gamba" la serie UNI EN ISO 11393](#)

La della norma armonizzata riguarda gli Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili, e vengono aggiornate le Parti (in vigore dal 7 novembre):

- [Parte 2](#): Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori delle gambe specifica i requisiti prestazionali, i metodi di prova, i requisiti di progettazione, le informazioni per l'identificazione e la marcatura dei protettori delle gambe che offrono protezione dal taglio di seghe a catena portatili
- [Parte 4](#): Requisiti prestazionali e metodi di prova per guanti di protezione specifica i requisiti prestazionali, i metodi di prova, i requisiti di progettazione, le informazioni per l'identificazione e la marcatura dei guanti che offrono protezione dal taglio di seghe a catena portatili. Una guida sull'uso delle seghe a catena e sulla selezione dei guanti è data in Appendice A.
- [Parte 5](#): Requisiti prestazionali e metodi di prova per ghette di protezione specifica i requisiti e i metodi di prova per valutare la resistenza al taglio provocato da seghe a

catena portatili e altre proprietà. Essa comprende inoltre un requisito relativo alla resistenza delle cinghie delle ghettoni passanti sotto il piede.

- **Parte 6:** Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori per la parte superiore del corpo specifica i requisiti prestazionali, i metodi di prova, i requisiti di progettazione, le informazioni per l'identificazione e la marcatura dei protettori per la parte superiore del corpo che offrono protezione dal taglio di seghe a catena portatili. Ricordiamo che [la Parte 1](#): Banco di prova per la verifica della resistenza al taglio con una sega a catena e [la Parte 3](#): Metodi di prova per calzature sono state aggiornate il 21 febbraio 2019.

la serie UNI EN 13274-2:2019

La parte 2 della norma specifica prove pratiche di impiego per apparecchi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione degli apparecchi destinati all'uso subacqueo. Le restanti parti della serie UNI EN 13274 (1-13) sono ferme agli aggiornamenti del 2002 e 2003.

la serie UNI EN ISO 22568 La norma sui Requisiti e metodi di prova per componenti di calzature per i protettori del piede e della gamba viene aggiornata nelle seguenti Parti (in vigore dal 24 ottobre)

- **Parte 1:** Puntali metallici: specifica i requisiti e i metodi di prova dei puntali metallici destinati ad essere utilizzati come componenti di DPI costituiti da calzature.
- **Parte 2:** Puntali non metallici: specifica i requisiti e i metodi di prova dei puntali non metallici destinati ad essere utilizzati come componenti di DPI costituiti da calzature.
- **Parte 3:** Solette antiperforazione metalliche: specifica i requisiti e i metodi di prova per solette metalliche con resistenza contro la perforazione meccanica, destinate ad essere utilizzate come componenti di DPI costituiti da calzature.
- **Parte 4:** Solette antiperforazione non metalliche: specifica i requisiti e i metodi di prova per solette non metalliche con resistenza contro la perforazione meccanica, destinate ad essere utilizzate come componenti di DPI costituiti da calzature

Fonte: Redazione InSic - da UNI

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Spazio-DPI-ultime-norme-UNI-entrate-in-vigore/96ae60ac-4211-46a8-a48d-d5a18b7ffc43/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_12_11_2019

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: GLI OBBLIGHI FORMATIVI E DI SICUREZZA

Nella G.U. -Serie Generale- n. 297, del 21-12-2017, è stato pubblicato il Regolamento recante la [Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro](#) e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della [salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro](#) agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro. Il Regolamento suddetto, adottato con Decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195, è entrato in vigore il 5/1/2018, costituendo di fatto un punto di riferimento delle molteplici dinamiche organizzative delle esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro. Aldo Domenico Ficara (Ingegnere, Docente di elettrotecnica e supervisore SSIS presso l'Università degli Studi di Messina) ci parla di come realizzare l'alternanza, gli obblighi da rispettare (garanzia della sorveglianza sanitaria, assicurazione INAIL e civile verso terzi, un'adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Il contributo si concentra, in particolare, sugli obblighi formativi in materia di [sicurezza sul lavoro nelle scuole](#), analizzando l'art.5 della Carta alla luce del Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro e con indicazioni su come ridurre i costi per la formazione specifica a carico delle strutture ospitanti. Infine, una utile Scheda di valutazione dei rischi per l'attività di alternanza scuola lavoro, utile per organizzare le attività e garantire la sicurezza sul lavoro nelle scuole.

Fonte: Redazione InSic - a cura di A.Domenico Ficara

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Alternanza-scuola-lavoro-gli-obblighi-formativi-e-sicurezza/5c0d1e83-f46f-4bfc-99ee-9c12400152ed/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_19_11_2019

COMITATO GESTORI: CHIARIMENTI SULL'IDONEITÀ DEI RESPONSABILI TECNICI

Nuovo chiarimento dal Comitato Gestori Ambientali sulla idoneità formativa del responsabile tecnico allo svolgimento di specifiche attività: con [Circolare n.10 del 16](#)

[ottobre 2019](#) si torna a commentare l'art. 13 del DM n.120/2014 alla luce anche delle recenti modifiche apportate alla [Delibera n.6/2017](#) dalla [Delibera n.3/2019](#).

Il quesito I responsabili tecnici dispensati dalle verifiche di idoneità, che intendono svolgere la funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività, debbano sostenere la verifica iniziale costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico, oppure la verifica è relativa ai soli moduli specialistici che interessano? Secondo il Comitato Gestori Il Comitato parte dalla normativa di riferimento: in base all'articolo 13, comma 3, del DM 120/2014, viene dispensato dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale. In seguito, l'articolo 2, comma 5, della [delibera n.6/2017](#) (modificata con [delibera n. 3 del 25 giugno 2019](#)) ha stabilito che sia dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell'ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo. Pertanto, il soggetto dispensato dalle verifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della delibera 6 del 30 maggio 2017, che intende svolgere la funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività, dovrà sostenere la verifica iniziale costituita da:

- 1 modulo obbligatorio per tutte le categorie
- e da almeno 1 modulo specialistico, come previsto dalla [delibera n.4 del 25 giugno 2019](#). La Deliberazione n.6 del 30 maggio 2017 L'atto regola i requisiti del responsabile tecnico individuati, per ciascuna categoria e classe d'iscrizione, nell'allegato "A" alla Deliberazione stessa. Ai fini dell'iscrizione prevista per i diversi settori di attività, l'esperienza richiesta al responsabile tecnico (art. 1) consiste nell'esperienza acquisita in almeno uno o più dei casi indicati dall'art. 1. La Deliberazione n.3 del 25 giugno 2019 L'atto rimuove il comma 3 dell'art.2 della Deliberazione n.6/2017 che prevedeva in caso di mancato superamento della verifica, la possibilità di sostenerla per il medesimo modulo, decorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito negativo. Si aggiunge la previsione del nuovo comma 2 bis: il soggetto in possesso dell'idoneità può sostenere le verifiche relative ai soli ulteriori moduli di specializzazione validi fino a 5 anni dal loro superamento. E' consentita la possibilità di partecipare nella stessa sessione di verifica a un massimo di tre moduli.

Riferimenti normativi: Circolare del 16 ottobre 2019 n.10 Chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della delibera n.6 del 30 maggio 2017.

Fonte: a cura di Antonio Mazzuca - Coord. Editoriale InSic.it/Sicuroomnia area: Tutela ambientale

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Comitato-Gestori-idoneita-responsabili-tecnici/00f70693-0e50-4acf-be4b-a256fc908998/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_12_11_2019

LAVORO, INTESA SULLA GESTIONE DEL RISCHIO - IL DOCUMENTO PREVEDE LA COLLABORAZIONE TRA LA ASL CENTRO, I VIGILI DEL FUOCO, LE PARTI SOCIALI E GLI ORDINI PROFESSIONALI DEL TERRITORIO PISTOIESE

PISTOIA — Un protocollo di intesa per la prevenzione, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ad averlo sottoscritto sono l'Ausl Toscana Centro, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Pistoia, le principali associazioni di categoria del territorio, i sindacati e gli ordini professionali dell'area pistoiese. L'accordo, si legge in una nota dell'Asl Toscana centro "Prevede la gestione dell'emergenza e del soccorso per i lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in cui il rischio di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo. L'obiettivo del progetto è promuovere iniziative di informazione ed assistenza per attivare adeguate misure di messa in sicurezza degli ambienti ritenuti pericolosi in

cui si prevede di effettuare un intervento, e sperimentare un documento di comunicazione preventiva dell'intervento in ambiente confinato o sospetto d'inquinamento verso il sistema di soccorso pubblico (VVF) e di emergenza sanitaria (118)". Lo strumento messo a disposizione - spiega l'Usl Centro- consentirà una preventiva pianificazione degli interventi da parte dei servizi di emergenza pubblici (VVF e 118) con una riduzione dei tempi di risposta alle richieste di soccorso in caso di eventi incidentali, con l'obiettivo di ridurre il più possibile le conseguenze di tali eventi per la salute e la vita stessa dei lavoratori". Tra i presenti alla firma dell'accordo: Renzo Berti, Direttore Dipartimento Prevenzione (in rappresentanza dell'Azienda Usl) , Massimo Selmi , Responsabile Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro Area pistoiese, Luigi Gentiluomo (Comandante Comando Vigili del Fuoco Pistoia), Fabrizio Vestrucci (Direttore Coordinatore Vigili del Fuoco Pistoia), Marcello Gozzi (Direttore Confindustria Toscana Nord), Alessandro Corrieri (Presidente Confartigianato Imprese Pistoia), Claudio Bettazzi (Presidente CNA Toscana Centro), Emiliano Silvestri (CGIL Pistoia), Alessandra Biagini (Cisl Toscana Nord), Romano Francesco (UIL Pistoia), Mirko Bianconi (Presidente Ordine Ingegneri Pistoia), Paolo Caggiano (Presidente Ordine Architetti Pistoia), Leonardo Maestriperi (Ordine Periti industriali), Marco Sibaldi (Presidente Collegio Provinciale Geometri), Giulio Lotti (Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Pistoia), Domenico Strati Presidente Ente Cassa Edile Pistoia. "La successione di incidenti sul lavoro registrati negli ultimi anni evidenzia la necessità di una formazione adeguata a partire dai datori di lavoro fino agli addetti che operano sul campo oltre che un'efficace informazione preventiva sui pericoli presenti all'interno dell'ambiente in cui è previsto l'intervento anche attraverso il coinvolgimento attivo degli RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) aziendali o di settore - si legge nella nota dell'azienda sanitaria-. Il datore di lavoro tra i suoi obblighi ha anche quello di disporre strumenti per una corretta valutazione dei rischi sia per la gestione degli interventi operativi che per la gestione delle situazioni di emergenza e soccorso. La Regione Toscana e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana ritengono prioritario il tema della prevenzione e sicurezza dei lavoratori e il perseguimento dei più alti standard di sicurezza del lavoro. L'intesa si muove infatti in questa direzione. Tutti gli operatori del settore dovranno agire in sinergia con gli enti competenti in materia di prevenzione e vigilanza per garantire tali obiettivi. Nell'accordo l'Ausl Toscana Centro e il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pistoia hanno il ruolo di monitorare lo svolgimento delle attività. Nei prossimi mesi il progetto sarà presentato come buona prassi presso la Commissione Consultiva del Ministero del Lavoro in materia di sicurezza del lavoro; inoltre - conclude la nota dell'Asl- questa esperienza sarà proposta a tutto il territorio della Ausl Toscana Centro e della Regione, in quanto è già stata posta all'attenzione del Comitato regionale per la sicurezza del lavoro".

<https://www.facebook.com/groups/321400417968692/>

PRASSI IGIENICHE: APPROVATI DAL MINISTERO SALUTE I MANUALI DI RIFERIMENTO

Il Ministero della Salute con [Comunicato](#) pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.269 del 16-11-2019) indica alcuni manuali valutati conformi alle disposizioni del regolamento CE n. 852/2004 dal Ministero della salute con il supporto dell'Istituto superiore di sanità ed inviati alla Commissione europea. Si tratta di manuali di corretta prassi igienica in alcuni contesti di lavoro: comparto dell'erba medica e dei foraggi, eliciocoltura, produzione di conserve vegetali, trattamento dell'acqua potabile nei pubblici esercizi, fabbricazione dei prodotti di pastificazione. Sotto l'elenco completo. Per opportuna divulgazione si **comunica che i manuali** sotto indicati sono stati valutati conformi alle disposizioni del regolamento CE n. 852/2004 dal Ministero della salute con il supporto dell'Istituto superiore di sanità ed inviati alla Commissione europea:

- 1) [manuale di buona prassi igieniche nel comparto dell'erba medica e dei foraggi](#). Associazione italiana foraggi essiccati, via G. Pascoli n. 4 - Ravenna 48121;
- 2) [manuale di corretta prassi operativa in materia di eliciocoltura](#). Associazione nazionale eliciocoltori, via Voersio, 13 - Cherasco (CN) 12062;

3) manuale di corretta prassi igienica per le industrie produttrici di conserve vegetali all'aceto, all'olio, in salamoia e specialità affini. Associazione AIIIPA, corso di Porta nuova, 34 - 20121- Milano (in allegato);

4) [manuale di corretta prassi igienica per gli impianti di trattamento dell'acqua potabile nei pubblici esercizi](#). Associazione AIIAQ associazione italiana acqua di qualità, via Cavour, 14 - Magliano Sabina;

5) [manuale di guida corretta prassi igienica e HACCP nella fabbricazione dei prodotti di pastificazione](#). Associazione italiana dell'industria del dolce e della pasta italiane, via del poggio fiorito, 61 - Roma.

Riferimenti normativi: COMUNICATO del MINISTERO DELLA SALUTE Manuali di corretta prassi operativa (19A07101) (GU Serie Generale n.269 del 16-11-2019)

Fonte: *Redazione InSic area: Salute e sicurezza sul lavoro*

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Prassi-igieniche-approvati-dal-Ministero-Salute-i-manuali-di/814f8d05-3b92-44c8-a9ee-34b85cb260ee/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_19_11_2019

REGISTRI TUMORI PROFESSIONALI: CONVENZIONE INPS-INAIL PER SCAMBIO DATI – ADEGUAMENTO ALLE NORME EUROPEE SULLA PRIVACY

Fonte: *Diario-prevenzione*

<https://afevaemiliaromagna.org/2019/11/06/registri-tumori-professionali-convenzione-inps-inail-per-scambio-dati-adeguamento-alle-norme-europee-sulla-privacy/>

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO : LA LETTERA DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Premessa Le Regioni e le Province autonome esprimono apprezzamento per l'iniziativa dei Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali e della Salute di costituire un tavolo di confronto articolato e aperto ai contributi e alle esperienze delle Istituzioni, delle Parti sociali e di tutti gli Stakeholders per individuare opportuni ed efficaci interventi da mettere in campo per contrastare il grave fenomeno degli incidenti e degli infortuni che si verificano sui luoghi di lavoro e che negli ultimi anni hanno conosciuto un marcato trend in aumento. Le Regioni e le Province autonome apprezzano la volontà di riportare il tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro tra le priorità dell'agenda politica in una logica di forte collaborazione istituzionale per trovare insieme soluzioni concrete che nella direzione della semplificazione possano dare risposte idonee a contrastare il fenomeno delle morti sul lavoro che in questo momento conosce purtroppo una fase emergenziale. Alla luce di quanto sopra, si pone quanto mai necessario adottare una Strategia Nazionale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in coerenza con il Quadro Strategico Europeo 2014-2020, che tenga conto anche delle progettualità che si stanno definendo congiuntamente tra Stato e Regioni nel nuovo Piano per la Prevenzione 2020-2025, con specifico riguardo ai progetti nazionali predefiniti negli ambiti di edilizia e agricoltura, e per l'esposizione al rischio relativo alle patologie da sovraccarico biomeccanico, stress lavoro correlato, tumori professionali. Dal confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'Inail e con le parti sociali presenti al tavolo istituito nell'ambito della Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6 del d.lgs. 81/2008, si è trovata una convergenza sulla necessità di intervenire su alcuni aspetti dell'attuale sistema attuativo del d.lgs. 81/2008 ritenuti critici: 1. Garantire uniformità, omogeneità e razionalizzazione del quadro normativo 2. Assicurare un sistema di monitoraggio, controllo e vigilanza 3. Migliorare la qualità della formazione

Fonte *Diario Prevenzione SNOP*

CONTINUA A LEGGERE:

<https://www.snop.it/attachments/article/957/2019.10.24%20Lettera%20Bonaccini%20Catalfo%20Speranza%20%20Doc%20Conf%20Allegato.pdf>

DOCUMENTAZIONE

CANADA. NONOSTANTE IL DOLORE E L'AFFATICAMENTO, I LAVORATORI PIÙ ANZIANI CON CONDIZIONI CRONICHE VOGLIONO LAVORARE FINO A 65 ANNI

Lo studio IWH sulle aspettative di pensionamento rileva che i boomers con problemi di salute hanno gli stessi piani dei coetanei sani.

Avere una condizione di salute o una malattia cronica può essere una sfida per i lavoratori più anziani, ma non diminuisce necessariamente la loro intenzione di lavorare o accelerare la pensione. Con politiche e pratiche appropriate, i lavoratori più anziani con limitazioni di salute possono essere supportati per rimanere attivi nella forza lavoro.

Questo è secondo un recente studio dell'Istituto per il lavoro e la salute (IWH), guidato dallo scienziato senior e direttore scientifico associato Dr. Monique Gignac e pubblicato nel febbraio 2019 come un documento ad accesso aperto sul Canadian Journal of Aging (doi:10.1017 / S0714980818000685 Apre in una nuova finestra). Lo studio suggerisce che le preoccupazioni su una riduzione della forza lavoro a causa dell'invecchiamento della popolazione possono essere affrontate in parte attraverso le politiche sul posto di lavoro.

Fonte Diario-Prevenzione - IWH.ON.CA

<https://www.diario-prevenzione.it/?p=15777>

<https://www.iwh.on.ca/newsletters/at-work/97/despite-pain-and-fatigue-older-workers-with-chronic-conditions-want-to-work-to-age-65>

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DI CUI ALL'ART. 244 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Art.1 (Oggetto e finalità) L'INPS trasmette all'INAIL, in base al disposto dell'art. 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., recante disposizioni per la costituzione di un registro nazionale dei tumori di origine professionale, i dati di carattere occupazionale rilevati nell'ambito della propria attività istituzionale con riferimento ai lavoratori contenuti negli elenchi forniti dallo stesso INAIL, per i quali è stata accertata una patologia oncologica ovvero sono stati valutati come soggetti a rischio in base all'attività lavorativa svolta. Nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente Convenzione, sono specificati i dati che l'INPS mette a disposizione dell'INAIL per lo svolgimento delle attività di propria competenza finalizzate alla costituzione del registro nazionale dei casi di tumori di sospetta origine professionale. L'INPS rende disponibili i dati, anche personali, di cui all'allegato 1, così come risultano al momento dell'interrogazione e non assume responsabilità per la mancanza di aggiornamenti che non dipendano dallo stesso, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni del servizio non preventivamente pianificabili.

Fonte Adapt

http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2019/10/Convenzione_INPS-INAIL_Registro_tumori_con-firme.pdf

MANDOWN: L'APP CHE PUÒ SALVARE LA VITA - INTERVISTA A GIORDANO BRUNO BUTTURINI (2HCONSULTING)

I lavoratori isolati, o coloro che lavorano per lungo tempo in contesti lavorativi pericolosi e/o dove il rischio di infortunio o malore può concretizzarsi senza che si possa attivare una procedura di soccorso tempestiva, potrebbero essere i principali destinatari di SOS Man Down, un'applicazione per smartphone, realizzata da 2H Consulting che rilevando

la posizione a terra o l'assenza di movimento dell'utente ne notifica l'emergenza ad un amministratore di sistema (RSPP, datore di lavoro...) o ad un numero specifico scelto dall'utente. L'abbiamo visionata insieme al suo ideatore Giordano Bruno Butturini e abbiamo cercato di comprenderne funzionalità e specifici campi di applicazione.

Fonte: Redazione InSic - a cura di A. Mazzuca

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/ManDown-APP-salvare-vita-Intervista-Butturini-2h-consulting/fcf5e003-e933-44e4-9eaf-b3e0c688a511/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_12_11_2019

BOLLETTINO TRIMESTRALE. DENUNCE DI INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI – III TRIMESTRE 2019 INAIL, OTTOBRE 2019

Denunce di infortunio Infortuni Nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2019 si sono rilevate complessivamente 468.698 denunce di infortunio, lo 0,05% in più rispetto al numero di denunce registrate nel periodo gennaio settembre 2018 (468.471). Con riferimento al genere, la diminuzione riguarda i maschi, le cui denunce passano da 303.521 a 303.012 (-0,17%); per le femmine si sono registrate 165.686 denunce, in incremento rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente (+0,45%). Le denunce di infortunio con esito mortale riferite al periodo gennaio-settembre 2019 sono 780, 54 in meno rispetto al periodo gennaio-settembre 2018 (-6,47%). Con riferimento al genere, la diminuzione riguarda sia la componente maschile (-43 casi), sia la componente femminile (-11).

Fonte Adapt - INAIL

<http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2019/11/III-trimestre-Bollettino-2019.pdf>

SCIENZA E MASS MEDIA: QUESTIONI DI VISIBILITÀ

Viviamo nell'era dell'immagine. Istruzioni, indicazioni, messaggi pubblicitari, ma anche concetti e idee astratte sono, sempre più spesso, comunicate tramite disegni, icone e segni grafici. In poche decine di anni la tecnologia digitale e social media hanno stravolto completamente il canone visuale della comunicazione. Anche la comunicazione e la divulgazione della scienza, specie della fisica moderna e dell'astrofisica, sono state travolte da questa rivoluzione. Segue su

Fonte diario-prevenzione

<https://www.rivistamicron.it/terza-pagina/scienza-e-mass-media-questioni-di-visibilita/>

RISCHIO BIOLOGICO: ESPOSIZIONE A MICOTOSSINE AERODISPERSE, FACTSHEET INAIL

Nuovo factsheet INAIL (liberamente scaricabile): "Esposizione a micotossine aerodisperse: un rischio occupazionale?" in materia di rischio biologico, dedicato al rischio di contrarre patologie a seguito di inalazione di spore fungine o particelle di polvere contaminate, rischio che, per alcune attività, può essere consistente. I lavoratori a maggior rischio espositivo risultano quelli addetti alla raccolta di cereali, stoccaggio di materiale agricolo, carico e scarico (es. autotrasportatori), produzione e distribuzione di mangimi. Il documento intende approfondire le problematiche connesse con l'esposizione per via inalatoria e l'impatto sulla salute occupazionale.

Estrapoliamo un passaggio che riguarda, in particolare le misure di prevenzione e controllo alla luce del Testo unico di salute e Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/2008). Inalazione di spore fungine o polveri contaminate: misure di prevenzione e controllo. La normativa nazionale di riferimento in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) impone l'eliminazione del rischio di esposizione ad agenti biologici o la sua riduzione al più basso livello possibile. Non essendo possibile eliminare totalmente la presenza di muffe è possibile contenerne la proliferazione, e di conseguenza la sintesi di micotossine, mettendo in atto idonee misure di prevenzione e controllo quali il mantenimento di condizioni microclimatiche ed ambientali idonee (bassi livelli di temperatura e umidità, pH acido, illuminazione, ventilazione, ecc.), sebbene le esigenze di tali microrganismi varino notevolmente da specie a specie. Di fondamentale importanza sono le attività di formazione e informazione volte ad aumentare la consapevolezza circa questa tipologia di rischio e l'attuazione di misure orientate a limitare la contaminazione dei prodotti agricoli (strategie e tecniche

agronomiche), a risanare le granaglie dalle muffe (macchine vagliatrici), abbattere o diluire la dispersione di polveri (sistemi trattamento aria, ventilazione, aspirazione, ecc.), minimizzare l'inalazione di tali agenti di rischio mediante ruspe dotate di cabine aspirate. Fondamentale l'adozione di idonei DPI (particolarmente importanti quelli per le vie respiratorie) e la messa in atto di un adeguato programma di sorveglianza sanitaria che preveda, ad esempio, il dosaggio di specifici indicatori di effetto precoce nei fluidi biologici del personale potenzialmente esposto.

Riferimenti bibliografici:

Fonte: *Redazione InSic - da INAIL*

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Rischio-biologico-esposizione-a-micotossine-aerodisperse-fac/b9054193-a25a-42bf-8526-3e3b274b8d95/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_12_11_2019

SENTENZE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. 4, 11 LUGLIO 2019, N. 30489 – OPERAIO TRAVOLTO DAL CEDIMENTO FRANOSO DURANTE I LAVORI DI SCAVO PER LA POSA DI TUBAZIONI SOTTERRANEE. RESPONSABILITÀ DEL RSPP PER INIDONEA FORMAZIONE

Fonte *Diario-prevenzione - Olympus*

https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20679:cassazione-penale,-sez-4,-11-luglio-2019,-n-30489-operaio-travolto-dal-cedimento-franoso-durante-i-lavori-di-scavo-per-la-posa-di-tubazioni-sotterranee-responsabilit%C3%A0-del-rspp-per-inidonea-formazione&catid=17&Itemid=138

SULLA RESPONSABILITÀ PER L'INFORTUNIO DI UN VIGILE DEL FUOCO

Non vi è nessuna distinzione tra i vigili del fuoco e gli altri lavoratori salvo che per essi possono verificarsi situazioni operative che differenziano la loro posizione in correlazione con l'accettazione del rischio tipico della loro professione.

Riguarda un infortunio occorso a un Vigile del fuoco questa sentenza della Corte di Cassazione nonché una interpretazione dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. secondo il quale le disposizioni di tale decreto si applicano tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle particolarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia. dal Corpo dei Vigili del fuoco e dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale.

L'infortunio è accaduto durante un addestramento e responsabile dello stesso è stato ritenuto un caposquadra, individuato come preposto, il quale oltre ad avere consentito che il Vigile infortunato, durante un'esercitazione consistita nello scendere mediante una corda da un'altezza di undici metri da una torre di addestramento (castello di manovra), non utilizzasse una fune di sicurezza, aveva comandato allo stesso di compiere una manovra di addestramento non riconosciuta tra quelle previste nel manuale relativo al livello operativo per il quale il Vigile era abilitato.

Alla tesi difensiva secondo la quale ai Vigili del fuoco non si applicano le disposizioni di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. la suprema Corte nel rigettare il ricorso presentato dall'imputato, ha sostenuto che non vi è alcuna distinzione tra i Vigili del fuoco e gli altri lavoratori, salvo che per essi possono verificarsi situazioni operative che differenziano la loro posizione, in correlazione con l'accettazione del rischio tipico della loro professione.

Fatte salve queste peculiarità il Vigile del fuoco, ha precisato la suprema Corte, non è un lavoratore sottoposto immotivatamente ad un maggiore rischio solo perché appartiene a tale Corpo per cui non sussiste alcun esonero dall'applicazione delle misure di prevenzione potendosi l'addestramento, con riferimento al caso in esame, realizzare

compiutamente anche con la fune di sicurezza che avrebbe impedito la caduta del Vigile senza compromettere il fine dell'addestramento stesso che era quello di acquisire la capacità di scendere da un'altezza servendosi solo di una fune.

Fonte: Andrea Farinazzo – Gerardo Porreca – Puntosicuro.it

<https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenze-commentate-C-103/corte-di-cassazione-sentenza-n.-28883-del-3-luglio-2019-sulla-responsabilita-per-un-infortunio-occorso-a-un-vigile-del-fuoco-in-una-esercitazione.-DOC-56348/>

QUESITI

I QUESITI SUL DECRETO 81: LO STUDIO ASSOCIATO È SOGGETTO AL DECRETO 81?

Uno studio associato di professionisti ha l'obbligo di applicare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro?

Risposta

Come al solito per dare una risposta al quesito formulato dobbiamo fare riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e nel caso in esame in particolare a quelle contenute nell'articolo 2 del Decreto stesso riportante le definizioni e nell'articolo 21 contenente le disposizioni riguardanti i lavoratori autonomi. Secondo l'articolo 2, comma 1, lett. a) di tale D. Lgs. è definito lavoratore la *“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile...”*. Secondo la successiva lettera b) del medesimo articolo 2 del D. Lgs. n. 81/2008 è definito come datore di lavoro il *“soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”*. Con il comma 11 dell'articolo 3, inoltre, il legislatore ha inteso, per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, limitare l'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. alle sole disposizioni di cui all'art. 21 e 26 dello stesso decreto legislativo. Con il D. Lgs. n. 81/2008, quindi, le figure del lavoratore e del datore di lavoro sono state viste in una nuova veste rispetto alle precedenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e più precisamente il primo come un prestatore di lavoro che opera per conto del secondo che è il gestore di una generale organizzazione di lavoro in quanto è in possesso del potere direttivo, decisionale e di spesa.

Fonte: Andrea Farinazzo – Gerardo Porreca – Puntosicuro.it

<https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/i-quesiti-sul-decreto-81-C-100/i-quesiti-sul-decreto-81-lo-studio-associato-soggetto-al-decreto-81-AR-19642/>

DAI DISASTRI NATURALI UN CONTO SALATO IN RAPIDA CRESCITA

I costi dei danni causati da fenomeni naturali sempre più estremi aumentano vertiginosamente. E lo fanno proprio nei paesi che un tempo erano considerati meno esposti: Europa e Stati Uniti. Anche in Italia è tempo di pensare a politiche di adattamento.

Il calcolo dei danni causati dagli eventi climatici

Le immagini degli eventi climatici estremi di quest'estate hanno fatto il giro del mondo: gli incendi in Amazzonia e Siberia, le temperature superiori ai 50 gradi in Australia e India, le devastazioni lasciate dall'uragano Dorian nei Caraibi e dal tifone Hagibis in Giappone. Sembra che i fenomeni estremi stiano diventando sempre più frequenti e potenti, causando disagi anche in parti del mondo che finora avevano goduto di condizioni climatiche miti. L'escalation non dovrebbe sorprendere: la comunità scientifica ha ormai da tempo indicato il riscaldamento globale come il principale responsabile di questi stravolgimenti. Da un punto di vista termodinamico, è come alzare il gas sotto una pentola d'acqua prossima all'ebollizione. Le conseguenze non si limitano solo alle ondate di calore o a una maggiore variabilità della temperatura, ma comportano anche alluvioni e uragani più violenti. Tuttavia, benché la frequenza e dell'intensità degli eventi catastrofici si intensifichi, non è certo che stiano crescendo i costi economici a essi associati. Per esempio, il rapporto dell'Ipcc (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) del 1995 sosteneva che il cambiamento climatico avrebbe danneggiato i paesi tropicali, mentre gli Stati Uniti e il Nord Europa ne avrebbero tratto vantaggio. Inoltre, anche con eventi sempre più severi, i danni potrebbero comunque diminuire: le nostre società tendono infatti ad adattarsi, cambiando per esempio il modo di costruire e proteggere edifici e infrastrutture. I risultati empirici del nostro studio, pubblicato sui *Proceedings of the National Academy of Sciences*, forniscono una risposta chiara, mostrando che i costi economici dovuti ai disastri naturali associati al cambiamento climatico (uragani, incendi, temperature estreme, alluvioni) stanno aumentando globalmente. In linea con i risultati precedenti, troviamo che i danni economici medi provocati dagli eventi naturali crescono debolmente e in maniera non statisticamente significativa. Quando però ci concentriamo solo sull'analisi dei danni causati dagli eventi più catastrofici, scopriamo una tendenza di crescita netta e forte.

Più l'evento è estremo, più aumenta il costo

Perché i danni da eventi naturali "ordinari" non aumentano (o lo fanno in maniera impercettibile), mentre quelli dovuti a fenomeni estremi crescono in maniera sostanziale? Una possibile spiegazione è che all'aumentare dell'intensità fisica degli eventi climatici, i danni collegati aumentino in modo più che proporzionale. Per esempio, se un uragano i cui venti soffiano a 100 chilometri l'ora comporta un danno di 1 miliardo di dollari, uno con venti doppiamente potenti provocherà danni molto superiori a 2 miliardi di dollari. I nostri risultati empirici confermano questa ipotesi: i danni mediani annuali a livello mondiale mostrano una crescita quasi impercettibile. Tuttavia, per l'1 per cento dei disastri più gravi la crescita è evidente ed estremamente marcata. Un evento di questa rarità causava nel 1970 danni per circa 500 milioni di dollari, mentre nel 2010 i costi ammontano a 10 miliardi, venti volte in più. Anche quando si considerano i fattori che potrebbero avere fatto lievitare l'ammontare dei danni economici, come l'aumento dei prezzi, della ricchezza potenzialmente distruttibile e della popolazione nelle aree colpite, l'incremento che registriamo risulta comunque molto serio e tanto più marcato tanto più estremo è l'evento. Stimiamo per esempio che ogni singolo evento naturale che rientra nel 5 per cento dei più dannosi causi ogni anno 5 milioni di dollari in più rispetto all'anno precedente. Se si guarda all'1 per cento dei disastri più dannosi, la crescita annua sale a 26 milioni di dollari.

Per chi suona la campana?

La tendenza all'aumento nei danni non è omogeneamente distribuita nel globo. Contrariamente a quanto ci si attendeva fino a qualche anno fa, l'incremento risulta più marcato nelle zone climatiche temperate, come l'Europa e gli Stati Uniti, rispetto a quelle tropicali. Il risultato inaspettato può indicare sia un preoccupante aumento di fenomeni estremi anche in zone tradizionalmente meno esposte (come l'Italia), sia che le strategie di adattamento adottate nelle zone storicamente più colpite (come i tropici) abbiano quantomeno rallentato la crescita delle perdite economiche. Anche se il nostro studio non ne considera esplicitamente l'effetto, i risultati sono compatibili con il cambiamento climatico. Per gli eventi climatici stiamo dunque già pagando un conto salato, e crescente, che potrebbe arrivare a livelli smisurati se il riscaldamento globale continuasse a progredire ai ritmi attuali. Anche l'Italia, che finora è stata meno esposta di altri paesi a eventi naturali estremi, deve sviluppare strategie di adattamento che consentano di fronteggiare il maggior rischio. Si tratta però di iniziative particolarmente difficili da intraprendere proprio per l'intensificazione dei disastri naturali. Dati questi rischi, un principio di cautela suggerirebbe di contenere l'aumento del riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi, come indicato dalla conferenza Cop21 di Parigi e dal recente rapporto dell'Ipcc, attraverso adeguate politiche di mitigazione che portino le economie verso una crescita sostenibile a zero emissioni entro il 2050.

Fonte: Lavoce.info Francesca Chiaromonte, Matteo Coronese, Francesco Lamperti e Andrea Roventini

<https://www.lavoce.info/archives/62212/dai-disastri-naturali-un-conto-salato-rapida-crescita/>

SULLA BASE DEGLI OPEN DATA INAIL È POSSIBILE ESTRAPOLARE I DATI PIÙ IMPORTANTI SU SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DI OGNI TERRITORIO. QUESTO È IL LAVORO FATTO PER LA REGIONE MARCHE DA GUIDO BIANCHINI

GLI INFORTUNI MORTALI IN FORTE INCREMENTO NELLA REGIONE MARCHE: DA 16 SI È PASSATI A 26 MORTI SUL LAVORO NEI PRIMI 10 MESI DEL 2019 (+62.5%).

DENUNCE DI INFORTUNIO

Le denunce di infortunio presentate all'Inail nei primi 10 mesi sono state **534.314 (+240** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente +0,04%). I dati evidenziano a livello nazionale un incremento solo dei casi avvenuti "in itinere", che sono passati da 80.534 a 82.535 (+2,5%), mentre quelli "in occasione di lavoro" registrano un calo dello 0,4% (da 453.540 a 451.779).

Il numero degli infortuni denunciati è diminuito dello 0,4% nella gestione Industria e servizi (dai 422.222 casi del 2018 ai 420.625 del 2019) e dello 0,3% in Agricoltura (da 28.036 a 27.947); è aumentato del 2,3% nel Conto Stato (da 83.816 a 85.742). A livello territoriale l'analisi evidenzia una diminuzione delle denunce nel Nord-Ovest (-0,1%), nel Nord-Est (-0,4%) e al Sud (-0,6%), mentre nel Centro e nelle Isole l'aumento è stato pari, rispettivamente, all'1,2% e allo 0,8%.

CASI MORTALI

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale sono state **896**, (-49 rispetto allo stesso periodo del 2018 -5,2%). Resta la problematica degli "incidenti plurimi", ovvero gli eventi con la morte di almeno due lavoratori. L'analisi territoriale mostra una diminuzione delle denunce di infortuni nel Nord-Ovest (da 260 a 232), nel Nord-Est (da 235 a 209) e al Sud (da 203 a 190), e un aumento nel Centro (da 174 a 185) e nelle Isole (da 73 a 80). A livello regionale emergono i decrementi in Liguria e Veneto (rispettivamente 24 e 18 decessi in meno) e **gli incrementi nel Lazio (+11), nelle Marche e in Sicilia (+10 per entrambe)**. I dati sulle differenze di genere mostrano una diminuzione per entrambi i sessi: 43 casi mortali in meno per gli uomini (da 863 a 820) e sei in meno per le donne (da 82 a 76).

In calo le denunce di infortunio con esito mortale dei lavoratori italiani (da 787 a 733) ed extracomunitari (da 114 a 112), mentre tra i comunitari ci sono sette casi in più (da 44 a 51). Circa l'età c'è una flessione tra gli under 20 (-7 decessi), nella fascia 30-44 anni (-

38) e in quella 55-69 anni (-56), a fronte di sei morti in più per i lavoratori tra i 20-29 anni e di 49 in più per quelli tra i 45 e i 54 anni.

DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE

Le denunce di malattia professionale protocollate dall'Inail nel periodo in esame sono state **51.055**, (+1.295 in più rispetto allo stesso periodo del 2018 +2,6%).

Le patologie denunciate sono aumentate solo nella gestione Industria e servizi, da 39.368 a 40.989 (+4,1%), mentre sono diminuite in Agricoltura, da 9.835 a 9.530 (-3,1%), e nel Conto Stato, da 557 a 536 (-3,8%). A livello territoriale, l'aumento ha riguardato il Nord-Est (+0,6%), il Centro (+2,7%), il Sud (+2,6%) e le Isole (+10,5%). Il Nord-Ovest, invece, mostra un calo dello 0,8%. In ottica di genere le denunce di malattia professionale sono state 476 in più per le lavoratrici, da 13.324 a 13.800 (+3,6%), e 819 in più per i lavoratori, da 36.436 a 37.255 (+2,2%). In crescita sia le denunce dei lavoratori italiani, che sono passate da 46.541 a 47.502 (+2,1%), sia quelle dei comunitari, da 1.032 a 1.200 (+16,3%), ed extracomunitari, da 2.187 a 2.352 (+7,5%). Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo (31.457 casi), del sistema nervoso (5.490, con una prevalenza della sindrome del tunnel carpale) e dell'orecchio (3.552) continuano a rappresentare le prime tre malattie professionali denunciate, seguite da quelle del sistema respiratorio (2.313) e dai tumori (2.017). Sono state inoltre protocollate 380 denunce di malattie professionali legate ai disturbi psichici e comportamentali e 344 per quelle della cute e del tessuto sottocutaneo. I casi di patologie del sistema circolatorio sono invece 206.

LA SITUAZIONE NELLA REGIONE MARCHE - LE MALATTIE PROFESSIONALI - DATI AL 30 OTTOBRE 2019

Sono state denunciate nel periodo in esame **5.083** con una diminuzione di **10** casi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 3.482 i casi riguardanti i maschi e 1.601 le femmine. 4.285 le malattie dal settore Industria e servizi; 769 casi in agricoltura e 29 Per conto dello Stato. Denunce di **malattie professionali** per luogo di nascita. Marche. 4.727 sono di lavoratori Italiani; 116 di lavoratori dell'Unione Europea (esclusa Italia) e 240 da Extra Unione.

Vediamo che cosa è accaduto nelle **province marchigiane** nel periodo in esame.

Territorio	Primi 10 mesi 2018	Primi 10 mesi 2019	Differenza
Marche	5.093	5.083	-10
Ancona	1.088	1.041	-47
Ascoli Piceno	759	606	-153
Fermo	641	639	-2
Macerata	1.300	1.390	+90
Pesaro e Urbino	1.352	1.360	+8

Dall'analisi **dei principali settori relativi alle Denunce di malattie professionali** (rif. Inail ICD-10) emerge: Tumori (C00-D48) da 79 a 58 casi; Disturbi psichici e comportamentali (F00-F99) da 11 a 19; Malattie del sistema nervoso (G00-G99) da 979 a 882; Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) da 305 a 274; Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) da 94 a 100; Malattie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) da 3.383 a 3.473; Non Determinato 160 191 206 250. Totale da 5.093 a 5.083 casi.

REGIONE MARCHE - ANALISI DEGLI INFORTUNI - DATI RILEVATI AL 30 OTTOBRE 2019

Nella nostra Regione ci sono stati **15.806** casi con un incremento di **195** accadimenti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 12.451 casi nell'Industria e servizi; 1.053 in Agricoltura e 2.302 Per conto dello Stato. Il Totale delle denunce nelle **Attività manifatturiere** è passato a **2.368** da **2.477**. Evidenti gli incrementi in **agricoltura da 444 a 491 casi (+48)**; fabbricazione carta ed affini da 71 a 90 (+19); nelle **Costruzioni** da 889 a 931 casi (+42); Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria da 182 a 197 (+15); nel settore **Istruzione** che raddoppia il numero di eventi passando da **23 a 38**; **in aumento i Non determinati** poiché da 2.920 casi si è passati a 3.261 (+341 casi). Disaggregando i dati delle Denunce d'infortunio in occasione di lavoro per gestione

tariffaria – Marche – abbiamo: **Industria: 2.820 casi (+76); Artigianato: 1.747 (+-16); Terziario: 2.098 (+21); altre attività: 1.086 (+92); non determinati: 2.683 (+113). Per un Totale di 10.434 (+286 eventi).**

Denunce d'infortunio per luogo di accadimento

Territorio	Primi 10 mesi 2018	Primi 10 mesi 2019	Differenza
Marche	15.611	15.806	+195
Ancona	5.496	5.746	+250
Ascoli Piceno	2.005	2.010	+5
Fermo	1.213	1.187	-26
Macerata	3.128	3.077	-51
Pesaro e Urbino	3769	3786	+17

Circa il **luogo di nascita dell'infortunato** i lavoratori italiani hanno denunciato 13.056 casi contro i 13.178 dell'anno precedente; quelli dell'Unione Europea (esclusa Italia) 622 contro i 613 precedenti; quelli Extra Unione Europea 2.128 contro i 1.920. Mentre le Denunce d'infortunio **per genere** risultano 5.454 per le Femmine (+179) e 10.352 per i Maschi (+16 casi).

Denunce d'infortunio per classe d'età dell'infortunato –

Età	Primi 10 mesi 2018	Primi 10 mesi 2019
Fino a 14 anni	1.109	1.260
Da 15 a 19 anni	697	663
Da 20 a 24 anni	948	992
Da 25 a 29 anni	1.173	1.147
Da 30 a 34 anni	1.241	1.228
Da 35 a 39 anni	1.414	1.420
Da 40 a 44 anni	1.795	1.682
Da 45 a 49 anni	1.948	1.896
Da 50 a 54 anni	1.939	2.057
Da 55 a 59 anni	1.769	1.818
Da 60 a 64 anni	943	990
Da 65 a 69 anni	310	341
Da 70 a 74 anni	147	139
Da 75 anni e oltre	176	169
n.d.	2	4
Totale	15.611	15.806

Le Denunce d'infortunio con **esito mortale** nella nostra regione sono passati da 16 a 26. 21 in Industria e servizi (da 14), 5 in Agricoltura (erano 2).

Denunce d'infortunio con esito mortale per luogo di accadimento - Marche

Territorio	Primi 10 mesi 2018	Primi 10 mesi 2019	Differenza
Marche	16	26	+62.5%

Fonte OPEN DATA INAIL. di Guido Bianchini esperto UIL Ascoli Pieno Sicurezza sul Lavoro

Antonio Ceglia UIL: VENERDÌ 6 DICEMBRE PROSSIMO ALLE ORE 14:00 VERRÀ PRESENTATO IL VOLUME DAL TITOLO "IL CENTRO RICERCHE E DOCUMENTAZIONE RISCHI E DANNI DA LAVORO (1974—1985)." pubblicato dalla casa editrice Franco Angeli, attraverso il quale si è inteso ricostruire le origini delle azioni sindacali di lotta per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sotto diversi aspetti disciplinari, sociologici, storici e giuridici. Con estremo piacere - e un pizzico di orgoglio - mi è stata data l'opportunità di dare, come funzionario della UIL, un mio contributo, scrivendo un saggio nel quale ho analizzato il ruolo che ebbero i lavoratori e il sindacato nel percorso che portò all'istituzione del SSN con l'approvazione della Legge 833/1978. **Vi aspettiamo numerosi presso la facoltà di Giurisprudenza a Roma, ricordandovi che l'ingresso è libero**

GIORNATA INFORMATIVA PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Il 31 ottobre a San Benedetto del Tronto, presso l'Auditorium comunale, si è tenuta l'annuale giornata informativa per gli R.L.S. organizzata dalla Regione Marche, ASUR; Area Vasta n.5 SPSAL, Inail e Cgil, Cisl, Uil Picene. Presenti all'iniziativa oltre 50 RLS. L'argomento della giornata è stato *"La promozione della salute negli ambienti di Lavoro"* (Progetto W.H.P. presente nel Piano Sanitario Regionale - linea 3.3). La presentazione del tema, ricco di dati, esempi, nonché di obiettivi, è stata fatta dalla Dott.sa Roberta Stopponi, coordinatrice regionale del progetto che ha evidenziato la stretta correlazione tra stili di vita, benessere e lavoro. L'esperienza, unica nella nostra provincia a fronte di 34 casi presenti in regione che interessano oltre 5.000 lavoratori, è stata presentata dalla Barilla, di Ascoli Piceno, con le testimonianze del Dott. Rolando Angioli, medico competente, e dal Signor Francesco Terrani, RLS.

I lavori sono stati introdotti dal Dott. Antonello Lupi, SPSAL, Area Vasta n.5. e dalla Dott.sa Bruna Marzetti, INAIL Ascoli Piceno.

Per Cgil Cisl UIL è intervenuto Guido Bianchini.

UNIURB, PREMIATE LE MIGLIORI TESI SULLA SICUREZZA NEL LAVORO

– *A Tania Tarini e Gloria Guidomei il Premio "Antonio Bori" – Urbino* – Si è svolta nella mattinata del 12 novembre 2019, nell'Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza la Cerimonia per la Consegna del Premio "Antonio Bori" per la miglior tesi di laurea in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori discussa nell'a.a. 2017-2018 nell'ambito del Corso di Laurea triennale in Scienze Giuridiche per la Consulenza del lavoro e la Sicurezza del lavoro organizzato dalla Scuola e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Urbino Carlo Bo. Alla Cerimonia, assieme al rettore Vilberto Stocchi, hanno preso parte la Presidente della Scuola di Giurisprudenza, prof.ssa Paola Mittica, il Prof. Paolo Pascucci, Presidente del Comitato di valutazione per l'assegnazione del Premio, il prof. Luciano Angelini, docente del Corso di Laurea in Diritto della Salute e sicurezza dei lavoratori, il prof. Edoardo Ales, relatore della Conferenza Seminario su *"La Sicurezza del lavoro nelle fonti sovranazionali: dalle Convenzioni Oil alle Direttive UE"* che si è tenuta dopo la consegna. Hanno presenziato alla Cerimonia, anche in qualità di membri del Comitato di valutazione del Premio, il Presidente pro-tempore, dott. Marco Pantaleoni, e il vice presidente pro-tempore, dott. Renzo Perticaroli, dell'Ente Bilaterale Artigianato Marche (EBAM) che ha finanziato il premio dedicato alla memoria di Antonio Bori, sindacalista di grande esperienza e non comune sensibilità, per il significativo contributo dato al processo di radicamento della bilateralità artigiana nella Regione Marche. Nella folta delegazione di EBAM che ha partecipato all'evento era presente il figlio di Antonio Bori, Gabriele. Anche

la prof.ssa Piera Campanella, impossibilitata a partecipare, ha voluto ricordare Antonio Bori inviando un breve messaggio di cui il prof. Luciano Angelini ha dato pubblica lettura. Il Prof. Pascucci, in qualità di Presidente, ha dato poi atto degli esiti del lavoro svolto dal Comitato di valutazione, che ha deciso di assegnare i 2.500 euro del Premio “Antonio Bori” alla dott.ssa Tania Tarini, per la tesi su ***Nano materiali: il futuro è adesso, la prevenzione invece no***, e alla dott. Gloria Guidomei, per la tesi su ***L’osservazione dei modelli di organizzazione e gestione***. Essendosi aggiudicate il premio ex aequo, alle due ragazze vanno 1.250 euro ciascuna. Il Prof. Pascucci ha altresì ricordato la speciale menzione formulata per la tesi discussa dal dott. Marco Pasetti su Attività ispettive in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e collaborazione istituzionale tra e con gli enti competenti sul ruolo della polizia locale. Le vincitrici del Premio hanno ricevuto l’Attestato del Premio dalle mani del Magnifico Rettore; il Presidente e il vice Presidente di **EBAM** le hanno omaggiate con un volume sulla nascita dell’Ente e sullo sviluppo della bilateralità artigiana nel territorio marchigiano.

WIND&SAFETY 2019: COME SPIRA IL VENTO DELLA SICUREZZA NEI PARCHI EOLICI

Torna l'appuntamento con il più importante evento dedicato alla Sicurezza sul Lavoro nel settore eolico: il prossimo 26 Novembre a Roma, i principali stakeholder del settore animeranno [WIND&SAFETY 2019](#), una giornata di approfondimento con novità, buone pratiche e momenti di confronto. A poche settimane dall'approvazione, [Wind&Safety](#) è stato considerato il miglior palcoscenico per presentare ufficialmente le ["Linee d'indirizzo SGSL per l'esercizio dei parchi eolici"](#), elaborate dal gruppo di lavoro appositamente costituito e composto da rappresentanti INAIL e ANEV Associazione Nazionale Energia del Vento, con la condivisione delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore. Wind&Safety 2019: il programma Ricco il programma del Wind&Safety 2019, che per la sua dodicesima edizione, si terrà al Best Western Plus Hotel Universo - Via Principe Amedeo, 5/B il 26 novembre a partire dalle 9.30. Il seminario è gratuito ma occorre [la registrazione](#) e ha come titolo: "LA SICUREZZA NEI PARCHI EOLICI NOVITÀ, SINERGIE & BEST PRACTICE". Fra gli argomenti che verranno sviluppati: ovviamente un'attenzione particolare alle Linee di indirizzo SGSL per l'esercizio dei parchi eolici, il fattore umano e la transizione dal BBS all'HOP, i rischi legati alla manutenzione e riparazione delle pale, un focus sulla Sicurezza Operativa, le criticità connesse alle attività di riparazione Up-tower. Non manca un focus sulle problematiche connesse a quelle attività lavorative in ambienti assimilabili a spazi confinati e/o sospetti di inquinamento e infine, si parlerà di Social Responsibility nel settore eolico per indagare in quali direzioni si sta piegando la sicurezza nel settore eolico. Linee d'Indirizzo SGSL per l'esercizio dei parchi eolici. Le ["Linee d'Indirizzo SGSL per l'esercizio dei parchi eolici"](#) ([approve con determina del Presidente dell'INAIL n. 292 del 2 ottobre 2019](#)) sono state sviluppate dal Tavolo Tecnico ANEV e INAIL, e con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative: il gruppo di lavoro è stato costituito nell'ambito di un [accordo quadro di collaborazione tra ANEV e INAIL](#), finalizzato allo sviluppo della cultura della salute e sicurezza sul lavoro e alla riduzione sistematica degli infortuni e delle malattie professionali nel settore della produzione di energia eolica. Le "Linee d'Indirizzo SGSL per l'esercizio dei parchi eolici" rappresentano una modalità operativa concreta a sostegno di tutti quegli operatori del settore eolico che vorranno attuare un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro. L'apporto diretto di numerosi rappresentanti delle aziende associate ad ANEV, operanti sui temi salute e sicurezza, ha consentito di importare nelle Linee di indirizzo le migliori metodologie di gestione della salute e sicurezza attualmente adottate dalle aziende stesse e rappresentano un'ulteriore testimonianza della validità del sistema di relazioni che l'ANEV ha avviato e consolidato con le istituzioni preposte per la diffusione della cultura della salute, sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, da sempre obiettivo primario dell'Associazione.

Fonte: Redazione InSic area: Salute e sicurezza sul lavoro

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/WINDSAFETY-2019-come-spira-il-vento-della-sicurezza-nei-parchi/b7a11240-f55f-41d4-89f1-43ae801c3fc8/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_12_11_2019

LE COMPETENZE RELAZIONALI ED EMOTIVE A SOSTEGNO DEGLI RLS / RLST

Nelle Marche un progetto formativo innovativo per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Lo ha detto l'assessore al Lavoro, alla Formazione e all'istruzione Loretta Bravi che il 25 novembre è intervenuta alla cerimonia di consegna degli attestati di frequentazione del corso di Alta Formazione "*Le competenze relazionali ed emotive a sostegno degli RLS/RLST: la gestione del conflitto e le tecniche di negoziazione*" che si è svolta ad Ancona all'Auditorium Tacconi della Cassa Edile. Il corso realizzato dal Centro di Ricerca e Servizio sull'Integrazione Socio-Sanitaria (CRISS) dell'Università Politecnica delle Marche e progettato con la collaborazione di Agenzia Regionale Sanitaria, ASUR Marche, CGIL, CISL, UIL, Confindustria Marche ed INAIL Marche, si è sviluppato in una serie di incontri svolti in tre diverse sedi (Ancona, Fano, San Benedetto del Tronto) nel periodo maggio-giugno 2019, per un totale di 48 ore ed ha visto protagonisti ben 75 operatori provenienti da tutta la regione.

UILTEC
Tessile Energia Chimica

UILTEC SSA

Seminario Uiltec SSA
Il ruolo di RLSA/RLSSA
Gli aspetti ambientali

22 novembre 2019 - Sala riunioni Uiltec Nazionale

10:00 Inizio lavori

10:15 Saluti
Paolo Pirani *Segretario Generale UILTEC*

10:30 "Il ruolo di RLSA/RLSSA"
Marco Lupi *UILTEC Nazionale*

11:30 Coffe Break

11:45 "La Sostenibilità e lo Sviluppo della Green Economy"
Antonio Ceglie *UIL*

12:45 Dibattito

14:00 Chiusura lavori

lavoro sicurezza salute
sicurezza sul lavoro
salute
lavoratori
Italia
UNICO
previdenza
normativo
estremo
previdenza
Caratteristiche
colaboratori
sicurezza
salute
lavoratori
Italia
UNICO



Numero verde 800 085303

Il patronato ITAL Uil è a tua disposizione per offrirti gratuitamente informazioni, consulenza e assistenza per la tutela dei tuoi diritti.

<http://www.ital-uil.it/>

La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali

Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni. Il patronato ITAL UIL tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per presentare le domande delle prestazioni e seguire gli sviluppi della pratica. Il diritto alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla tutela assicurativa sono diritti fondamentali che devono essere rispettati.

- ▶ **L'assicurazione INAIL**
- ▶ **I lavoratori assicurati**
- ▶ **L'automaticità delle prestazioni**
- ▶ **La Denuncia dell'Infortunio**
- ▶ **La denuncia della Malattia Professionale**
- ▶ **Le prestazioni economiche dell'assicurazione INAIL**
- ▶ **L'assicurazione INAIL nel settore agricoltura**
- ▶ **La tutela degli infortuni in ambito domestico**

“LA SICUREZZA SUL LAVORO: OBIETTIVO COMUNE”
 di **PAOLO BARONCINI ESPERTO UILTEC SU SSL**

Sono un attivista UILTEC nel campo della sicurezza sul lavoro sin dai primi anni '90, oggi la funzione primaria che ricopro nell'azienda è quella di **Rappresentante del Datore di Lavoro Committente per lavori in spazio confinato** o “**sospetti di inquinamento**”, una funzione con grande responsabilità che mi ha fortemente aperto l'orizzonte su queste attività, ovvero in luoghi che per il **decreto 177 del 2011**, emanato proprio coprire una gravissima carenza normativa in merito, evidenziata dal fatto che, sino a quel periodo, **la conta dei morti** in queste situazioni era quasi **quotidiana**.

Purtroppo questo tipo di **incidente** (situazione che, pur rientrando nel computo generale INAIL, che vede corrispondere ad ogni evento mortale circa un migliaio di infortuni con conseguenze permanenti o lievi, mentre in questo campo “la conta” percentuale relativa agli infortuni è ribaltata, subordinando gli indici d'infortunosità in modo nettamente inferiore rispetto alle fatalità), si verifica ancora oggi come i **riferimenti normativi** disponibili, collocati in una **situazione poco chiara** e di una particolare complessità, si rivelino sempre più fonte di **problemi applicativi e interpretativi**, sia da parte sia delle **aziende-imprese**, sia dagli **Organi di vigilanza**, così generando un **sistema applicativo** spesso lasciato alle **diverse interpretazioni**, che si manifesta **disomogeneo, disorientato e disorientante**, con la conseguenza più evidente che la norma continua a **non essere applicata**, o applicata in modo **formale** (per esempio spesso non viene valutato se, come previsto, si considera l'opportunità primaria di **eseguire i lavori all'esterno**, o se si considerano le **adeguate tempistiche e risorse necessarie**, evitando di far eseguire i lavori basati sul **pressapochismo**, in fretta, con poco personale, spesso malamente attrezzato, con procedurazioni assenti, nonché su **formazioni obbligatorie pre-operative**, destinate al personale incaricato, sulle quali personalmente spessissimo verifico l'**insufficiente** o **inesistente base formativa fornita** (quindi ancora evidenziando l'applicazione dell'**obbligo visto come semplice formalità**) con il risultato che gli **spazi confinati** (serbatoi, cisterne fisse o su mezzi/imbarcazioni, vasche di raccolta acque piovane o liquami, silos, stive, recipienti, reti fognarie, e molto altro ancora) sono **ancora troppo spesso teatro di incidenti mortali e infortuni gravi**, a volte **ulteriormente aggravati da un soccorso** inadeguato, improvvisato, privo di attrezzature, dispositivi di protezione, sistemi di allerta.

Difatti, nelle statistiche internazionali emerge come oltre il **50% delle vittime** sia rappresentato dai **soccorritori** (spesso colleghi di lavoro impreparati che istintivamente si gettano nel pericolo senza **nessuna preparazione e attrezzatura**) e questa percentuale è sostanzialmente confermata anche dalla dinamica degli incidenti che si verifica periodicamente nel nostro Paese.

Contemporaneamente, allargando l'analisi in generale, i **dati infortunistici** forniti dall'**INAIL** sono abbastanza chiari e ci costringono a prendere atto che le statistiche sulle **dinamiche degli infortuni** sono concordi nell'individuare, tra le **cause** per circa l'**80%** degli **eventi infortunistici e fatali**, come sia preponderante il **fattore comportamentale** dei **soggetti costituenti le organizzazioni aziendali** (quindi non solamente dei lavoratori che ne sono oggetto ma anche di coloro che ne “gestiscono” il lavoro con risorse, attrezzature, investimenti): situazione che inevitabilmente si collega all'universalmente citata “**cultura sulla sicurezza**”, purtroppo ancora **carente e disorganizzata**, per migliorare la quale, tra i tenti, il più incisivo sistema è adottare efficaci e **mirati metodi formativi**.

Su questo, curioso è il continuare a verificare, soprattutto nella **documentazione valutativa dei rischi lavorativi**, nonché nelle **segnalazioni** delle condizioni di rischio, come l'**elemento culturale radicato**, evidentemente bisognoso di essere

corretto anche attraverso il **coinvolgimento formativo**, continui ad **orientare l'attenzione**, necessaria alla ricerca delle cause, quasi esclusivamente **sul lato tecnico**, ovvero sul **rimanente 20% degli eventi infortunistici** prima citati.

Per continuare sull'**argomento culturale** relativo al "**sistema sicurezza**" è anche opportuno mettere in evidenza come oggi, la legislazione vigente **individui percorsi formativi obbligatori** per coloro che si occupano **professionalmente di sicurezza** nonché per **tutte le figure aziendali**, compresi i lavoratori però, la verificata **scarsa attenzione** del mondo del lavoro per la "**buona**" **formazione**, anche in questo caso spessissimo considerata una **semplice formalità**, ha diffusamente generato una situazione che ha **trasformato l'obbligo formativo in un mero adempimento burocratico** da **assolvere al minor costo possibile** e col **minimo impatto sulle attività lavorative** e senza preoccuparsi del **risultato finale**.

Questo **quadro culturale formativo** va necessariamente integrato con il presupposto che la **Formazione Continua obbligatoria** è disciplinata dal **D.P.R. n.137 del 2012**, il quale specifica anche l'**obbligatorietà del Professionista di dovere ottenere i Crediti formativi professionali**, indispensabili per lo svolgimento della professione.

Quindi, il non raggiungimento dei CFP obbligatori costituisce un **illecito disciplinare**, che in alcuni casi potrebbe determinare la **radiazione dall'Ordine o Albo di Appartenenza**. A questo proposito, si è utile ricordare come la **Conferenza Stato-Regioni con l'accordo del 7 luglio 2016** abbia approvato un nuovo Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei **percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP)**; un accordo che modifica il sistema di aggiornamento per queste figure richiedendo, ad esempio, per gli **RSPP 40 ore di aggiornamento nel quinquennio**.

Detto questo, come spesso succede nel nostro "Belpaese", la situazione così "imposta" dal punto di vista legale, ha indotto i **soggetti interessati (professionisti d'impresa e consulenti)** alla ricerca sul mercato dei CFP, aumentandone la domanda e, quindi, assistendo al rapido **proliferare di soggetti formatori spesso incompetenti e inadeguati**, che hanno agito sul mercato (purtroppo non controllato) **fornendo attestati formativi di dubbia qualità**, concedendo ai **convegni crediti formativi a pagamento, semigratuiti** o, in rarissimi casi **gratuiti** (quest'ultima fattispecie si rileva all'interno di società con interessi comuni, dove l'erogazione di "formazione" è considerata utile alla sola formalizzazione dell'avvenuto evento, così scaricando sul destinatario "firmante" la presenza, l'eventuale non comprensione individuale di ciò che è stato detto, il tutto nella convinzione di deresponsabilizzare i soggetti obbligati), o come confermano alcune indagini della Magistratura, in alcuni casi addirittura **falsi o falsificati**, in quanto le attività ispettive degli Organi di vigilanza svolte in occasione di gravi infortuni hanno frequentemente accertato la **presenza di attestati di formazione puramente formali**, con **assenza di un riscontro di efficacia** sulle conoscenze e sulle competenze acquisite dai soggetti coinvolti, alimentando un **mercimonio** e un **mercato formativo parallelo**, fortemente **lesivo della professionalità** di chi la pratica in modo serio, e **pericoloso** per le **conseguenze sulla salute e la sicurezza dei lavoratori che si trovano ad aver a che fare collaborare con i "finti professionisti" spacciati per competenti**.

Nella confusione generale che ne è nata, questo tipo di "**convention**" (quindi non sessioni formative vere e proprie), in poco tempo si sono rivelati in una veste tutt'altro che attesa ... **c'è di tutto**: bravi docenti, relatori, formatori, rappresentanti di aziende private, venditori di prodotti, aziende di certificazione, funzionari pubblici e via di seguito. Su quest'ultimo punto, spicca chiara l'intenzione di far partecipare, quali relatori, **funzionari di enti pubblici** come le ASL, l'INAIL, Università, Regioni, Comuni e Provincie nonché altri **enti istituzionali** o **Ordini e collegi professionali**, probabilmente anche allo scopo di dover necessariamente **valorizzare e giustificare**, con la loro presenza, il cosciente rilascio abusivo e **sistematico** di "**crediti formativi**" **privi di validità**, traendo così in inganno i "paganti" destinatari di tali "corsi".

Sulla ricerca delle **metodologie** finalizzate alla costruzione di una **concreta base**

formativa, fondamentale per la **prevenzione e protezione della salute e sicurezza sul lavoro** perché di **indirizzo culturale alla persona**, da tempo le **Organizzazioni Sindacali** chiedono di precisare rivedere al meglio le indicazioni normative vincolanti specifiche.

Si pensi che, a tal proposito, il D.Lgs. 81/2008 è molto chiaro: nell'articolo 32, comma 6, i **Responsabili del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP)** e gli Addetti al Servizio (ASPP) sono tenuti a frequentare "**corsi di aggiornamento**" (e non convegni o seminari).

Anche per i **lavoratori** ed i **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)** in base all'articolo 37, comma 6, sono tenuti alla **formazione** (e non alla convegnistica) e per questo potrebbe essere utile **rivalutare in modo coerente e primario, i corsi di aggiornamento** già proposti in **collaborazione** con **Confindustria, Federchimica e le Organizzazioni sindacali** in modo da **contenere il più possibile il fenomeno** del "pericoloso" **mercimonio formativo**, contemporaneamente erogando **formazione di qualità almeno in casa nostra**.

BUON LAVORO A TUTTI

BUONE FESTE

(ci rivediamo nel 2020 ;-)

SEGUITECI ANCHE SU:

Linked in

<http://www.linkedin.com/groups?homeNewMember=&gid=4466168&trk=&ut=2qytuJEnLgnlg1>

ENTRA NEL GRUPPO E CONSULTA IL BOLLETTINO ON LINE

SULLA SICUREZZA – NE VALE LA PENA 😊

Si declina ogni responsabilità per errori o imprecisioni o danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute